



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0403/2013

22.11.2013

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati

(COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Dimitrios Droutsas

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	114
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	118
PROCEDURA.....	174

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0010),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0024/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dal Bundesrat tedesco e dal Riksdag del Regno di Svezia, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 7 marzo 2012,
 - visto il parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 1° ottobre 2012,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A7-0403/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Emendamento

(1) La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. ***L'articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e previo consenso della persona interessata o in base ad altro legittimo fondamento previsto dalla legge.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Tale evoluzione impone di agevolare la libera circolazione dei dati tra le autorità competenti all'interno dell'Unione e il trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali. Ciò richiede un quadro giuridico più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione.

Emendamento

(4) Tale evoluzione impone, ***se necessario e conforme al principio di proporzionalità***, di agevolare la libera circolazione dei dati tra le autorità competenti all'interno dell'Unione e il trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali. Ciò richiede un quadro giuridico più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Assicurare un livello uniforme ed elevato di protezione dei dati personali delle persone fisiche e facilitare lo scambio di dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri è essenziale al fine di garantire un'efficace cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Per questo occorre un livello di tutela equivalente in tutti gli Stati membri dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione delle sanzioni penali. Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento dei diritti delle persone cui si riferiscono i dati e degli obblighi di coloro che trattano dati personali, ma anche poteri equivalenti per controllare e garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati personali negli Stati membri.

Emendamento

(7) Assicurare un livello uniforme ed elevato di protezione dei dati personali delle persone fisiche e facilitare lo scambio di dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri è essenziale al fine di garantire un'efficace cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Per questo occorre un livello di tutela equivalente in tutti gli Stati membri dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione delle sanzioni penali. ***Occorre pertanto garantire un'applicazione coerente e omogenea delle norme a tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali su tutto il territorio dell'Unione.*** Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento dei diritti delle persone cui si riferiscono i dati e degli obblighi di coloro che trattano dati personali, ma anche poteri equivalenti per controllare e garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati personali negli Stati membri.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Emendamento

(8) L'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati *e alla privacy*.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre pertanto che una *distinta* direttiva, conforme alla specificità dei settori in questione, stabilisca le norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Emendamento

(11) Occorre pertanto che una direttiva *specificata*, conforme alla specificità dei settori in questione, stabilisca le norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) La protezione delle persone fisiche deve essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dipendere dalle tecniche impiegate; in caso contrario, si correrebbero gravi rischi di elusione. La protezione delle persone fisiche deve applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva i fascicoli o le serie di fascicoli, e le

Emendamento

(15) La protezione delle persone fisiche deve essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dipendere dalle tecniche impiegate; in caso contrario, si correrebbero gravi rischi di elusione. La protezione delle persone fisiche deve applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva i fascicoli o le serie di fascicoli, e le

rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi *né* trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di un'attività che non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, *in particolare la sicurezza nazionale, né ai dati trattati da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, quali Europol o Eurojust.*

rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi *al* trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di un'attività che non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione. *Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e gli strumenti giuridici specifici per le agenzie, gli organi e gli uffici dell'Unione devono essere allineati e applicati in modo conforme alla presente direttiva.*

¹ *Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, del 12.1.2001, p. 1).*

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) È necessario applicare i principi di protezione a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona fisica, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui il responsabile del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona. Non è necessario applicare i principi di protezione ai dati resi sufficientemente anonimi da impedire l'identificazione dell'interessato.

Emendamento

(16) È necessario applicare i principi di protezione a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona fisica, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui il responsabile del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare *o individuare* detta persona. Non è necessario applicare i principi di protezione ai dati resi sufficientemente anonimi da impedire l'identificazione dell'interessato. *La presente direttiva non deve applicarsi ai dati anonimi, ossia ai dati che non possono essere riferiti, direttamente o indirettamente, da soli o in combinazione con dati associati, a una persona fisica.*

Considerata l'importanza degli sviluppi tecnologici in atto nel quadro della società dell'informazione, delle tecniche impiegate per acquisire, trasmettere, manipolare, registrare, archiviare o comunicare dati relativi all'ubicazione di persone fisiche che possono essere utilizzati per finalità diverse tra cui la sorveglianza o la creazione di profili, la presente direttiva deve essere applicabile al trattamento di tali dati personali.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati devono essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta dei dati. I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario per le finalità del trattamento, donde l'obbligo, soprattutto, di limitare la raccolta e il periodo di conservazione dei dati al minimo necessario. I dati personali devono essere trattati solo se la finalità del trattamento non è conseguibile con altri mezzi. Occorre adottare ogni ragionevole misura per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. Onde garantire che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, il responsabile del trattamento deve fissare un termine per la cancellazione o per la verifica periodica.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito ed equo nei confronti dell'interessato. In particolare, dovrebbero essere esplicitati gli scopi specifici per cui i dati sono trattati.

soppresso

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Nell'interesse della prevenzione, dell'indagine e del perseguimento di reati, è necessario che le autorità competenti conservino e trattino i dati personali raccolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di specifici reati al di là di tale contesto, per sviluppare conoscenze dei fenomeni e delle tendenze criminali, raccogliere intelligence sulle reti del crimine organizzato e mettere in collegamento diversi reati.

soppresso

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) I dati personali non devono essere trattati per finalità incompatibili con la finalità per la quale sono stati raccolti. I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccedere le finalità per le

soppresso

quali sono elaborati. Occorre adottate tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Il semplice fatto che due finalità riguardino entrambe la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali non significa necessariamente che siano compatibili. Tuttavia, in taluni casi deve essere possibile consentire un ulteriore trattamento per finalità incompatibili, qualora risulti necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, per proteggere gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo o per prevenire un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica. È necessario quindi che gli Stati membri adottino leggi nazionali che prevedono tali deroghe nella misura strettamente necessaria. Tali leggi nazionali devono prevedere garanzie adeguate.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Nell'interpretare e applicare i principi generali di trattamento dei dati personali a cura delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,

soppresso

accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, occorre tener conto delle specificità del settore, compresi gli obiettivi specifici perseguiti.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) È inerente al trattamento dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, che siano elaborati dati personali relativi a diverse categorie di interessati. Pertanto deve essere operata, per quanto possibile, una chiara distinzione tra i dati personali relativi a diverse categorie di interessati: indiziati, condannati, vittime di reato e terzi (testimoni, persone informate, persone in contatto o collegate a indiziati o condannati).

Emendamento

(23) È inerente al trattamento dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, che siano elaborati dati personali relativi a diverse categorie di interessati. Pertanto deve essere operata, per quanto possibile, una chiara distinzione tra i dati personali relativi a diverse categorie di interessati: indiziati, condannati, vittime di reato e terzi (testimoni, persone informate, persone in contatto o collegate a indiziati o condannati). ***È necessario che gli Stati membri prevedano norme specifiche sulle conseguenze di tale distinzione in categorie, prendendo in considerazione le diverse finalità per le quali i dati sono raccolti e fornendo garanzie specifiche per le persone non sospettate di aver commesso o non condannate per reati penali.***

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per essere lecito, il trattamento dei dati deve essere necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente in base al diritto ***nazionale***, per

Emendamento

(25) Per essere lecito, il trattamento dei dati deve essere ***consentito soltanto quando è*** necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente in base

adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, ***per proteggere gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo o per prevenire un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica.***

al diritto *dell'Unione o degli Stati membri* e per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento. ***Le disposizioni unionali o nazionali devono essere esplicite e dettagliate quanto meno riguardo alle finalità, ai dati personali e agli obiettivi e mezzi specifici; devono designare o consentire di designare il responsabile del trattamento ed indicare le procedure da seguire, l'uso e le limitazioni dell'ambito di discrezionalità eventualmente concesso alle autorità competenti in relazione alle operazioni di trattamento.***

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) I dati personali non devono essere trattati per finalità incompatibili con quelle per cui sono stati raccolti. L'ulteriore trattamento da parte delle autorità competenti per una finalità rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva ed incompatibile con la finalità iniziale deve essere autorizzato solo in casi specifici per adempiere un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto in base al diritto nazionale o dell'Unione, per proteggere gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo o per prevenire un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica. Il fatto che i dati siano trattati per applicare la legge non significa necessariamente che tale scopo sia compatibile con la finalità iniziale. Il concetto di uso compatibile deve essere interpretato in modo restrittivo.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 ter) I dati personali trattati in violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva non devono più essere trattati.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti fondamentali o della vita privata, ***compresi i dati genetici***. Tali dati non devono essere oggetto di trattamento, salvo che tale operazione sia ***espressamente autorizzata per legge, che preveda*** adeguate garanzie a tutela degli interessi legittimi dell'interessato, oppure quando il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, o riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.

(26) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili ***e vulnerabili*** sotto il profilo dei diritti fondamentali o della vita privata. Tali dati non devono essere oggetto di trattamento, salvo che tale operazione sia ***esplicitamente necessaria per l'adempimento di un compito eseguito nel pubblico interesse, sulla base di disposizioni del diritto unionale o nazionale che prevedano*** adeguate garanzie a tutela ***dei diritti fondamentali e*** degli interessi legittimi dell'interessato, oppure quando il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, o riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato. ***I dati personali sensibili devono essere trattati solo se integrano altri dati personali già oggetto di trattamento per finalità inerenti all'applicazione di disposizioni legislative. Le deroghe al divieto di trattamento di dati sensibili devono essere interpretate in modo restrittivo, senza determinare trasferimenti frequenti, ingenti o strutturali di dati personali sensibili.***

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Il trattamento dei dati genetici deve essere consentito unicamente in presenza di un collegamento genetico che emerga durante un'indagine penale o un procedimento giudiziario. I dati genetici devono essere archiviati soltanto per il tempo strettamente necessario ai fini dell'indagine e dei procedimenti, mentre gli Stati membri possono prevedere un'archiviazione più lunga alle condizioni precisate nella presente direttiva.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Ogni persona **ha** il diritto di non essere oggetto di una misura basata **unicamente su un** trattamento automatizzato **se ciò** produce conseguenze giuridiche **pregiudizievoli nei suoi confronti**, salvo quando autorizzato da una legge che precisi le misure atte a salvaguardare gli interessi legittimi dell'interessato.

(27) Ogni persona **deve avere** il diritto di non essere oggetto di una misura basata, **in tutto o in parte, sulla profilazione mediante** trattamento automatizzato. **Tale trattamento, che** produce conseguenze giuridiche **nei confronti della persona interessata o la danneggia significativamente, deve essere vietato**, salvo quando autorizzato da una legge che precisi le misure atte a salvaguardare **i diritti fondamentali e** gli interessi legittimi dell'interessato, **compreso il diritto a ricevere informazioni significative sulla ratio sottesa alla profilazione. Il trattamento non deve in nessun caso contenere, generare o discriminare in base a categorie particolari di dati.**

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Affinché l'interessato possa esercitare i propri diritti, qualsiasi informazione a questi destinata deve essere di facile accesso e comprensione, il che presuppone l'utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro.

Emendamento

(28) Affinché l'interessato possa esercitare i propri diritti, qualsiasi informazione a questi destinata deve essere di facile accesso e comprensione, il che presuppone l'utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro. ***Le informazioni devono essere adattate alle esigenze dell'interessato, in particolare quando sono destinate specificamente a un minore.***

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Occorre predisporre modalità volte ad agevolare l'esercizio dei diritti di cui alla presente direttiva, compresi i meccanismi per la richiesta, gratuita, di accedere ai dati, rettificarli e cancellarli. Il responsabile del trattamento deve essere tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza ***ingiustificato*** ritardo.

Emendamento

(29) Occorre predisporre modalità volte ad agevolare l'esercizio dei diritti di cui alla presente direttiva, compresi i meccanismi per la richiesta, gratuita, di accedere ai dati, rettificarli e cancellarli. Il responsabile del trattamento deve essere tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza ritardo ***e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta. Qualora i dati personali siano trattati con modalità automatizzate, il responsabile del trattamento deve altresì predisporre i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica.***

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Il principio di trattamento equo implica che l'interessato sia informato in particolare dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, del periodo di conservazione dei dati, del diritto di accesso, rettifica o cancellazione e del diritto di proporre un reclamo. In caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato, questi deve inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va incontro se si rifiuta di fornirli.

Emendamento

(30) Il principio di trattamento equo **e trasparente** implica che l'interessato sia informato in particolare dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, **della sua base giuridica**, del periodo di conservazione dei dati, del diritto di accesso, rettifica o cancellazione e del diritto di proporre un reclamo. **L'interessato deve anche sapere se viene effettuata una profilazione e con quali risultati previsti.** In caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato, questi deve inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va incontro se si rifiuta di fornirli.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Ogni persona deve avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni specie in relazione alla finalità del trattamento, al periodo di conservazione, ai destinatari, anche nei paesi terzi. L'interessato deve poter ricevere copia dei dati personali oggetto del trattamento.

Emendamento

(32) Ogni persona deve avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni specie in relazione alla finalità del trattamento, **alla base giuridica**, al periodo di conservazione **e** ai destinatari, anche nei paesi terzi. **Deve avere anche informazioni chiare sulla ratio sottesa a ogni trattamento automatizzato e sulla rilevanza dei risultati per esso previsti nonché il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e di avere i dati**

per contattarla. L'interessato deve poter ricevere copia dei dati personali oggetto del trattamento.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Gli Stati membri devono poter adottare misure legislative intese a ritardare, limitare *o escludere* la comunicazione di informazioni all'interessato o l'accesso di questi ai suoi dati personali nella misura e per la durata in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi dell'interessato, per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari, per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, per proteggere la sicurezza pubblica o la sicurezza dello Stato, o per proteggere l'interessato o i diritti e le libertà altrui.

Emendamento

(33) Gli Stati membri devono poter adottare misure legislative intese a ritardare *o* limitare la comunicazione di informazioni all'interessato o l'accesso di questi ai suoi dati personali nella misura e per la durata in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei *diritti fondamentali e dei* legittimi interessi dell'interessato, per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari, per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, per proteggere la sicurezza pubblica o la sicurezza dello Stato, o per proteggere l'interessato o i diritti e le libertà altrui. *È opportuno che il responsabile del trattamento valuti, mediante un esame concreto di ogni singolo caso, se si applichi una limitazione parziale o completa del diritto di accesso.*

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) Qualsiasi limitazione dei diritti dell'interessato deve avvenire conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, e rispettare in particolare la sostanza dei diritti e delle libertà.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Nei casi in cui gli Stati membri hanno adottato disposizioni legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il suo diritto di accesso, l'interessato deve avere il diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la liceità del trattamento. È opportuno che l'interessato sia informato di tale diritto. Quando esercita il diritto di accesso per conto dell'interessato, l'autorità di controllo deve informarlo, perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie e comunicargli l'esito riguardo alla liceità del trattamento in questione.

Emendamento

(35) Nei casi in cui gli Stati membri hanno adottato disposizioni legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il suo diritto di accesso, l'interessato deve avere il diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la liceità del trattamento. È opportuno che l'interessato sia informato di tale diritto. Quando esercita il diritto di accesso per conto dell'interessato, l'autorità di controllo deve informarlo, perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie e comunicargli l'esito riguardo alla liceità del trattamento in questione. ***È inoltre opportuno che l'autorità di controllo informi l'interessato del diritto di proporre ricorso giurisdizionale.***

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Ogni persona deve avere il diritto di ottenere la rettifica di dati personali inesatti che la riguardano e il diritto alla cancellazione quando il trattamento di tali

Emendamento

(36) Ogni persona deve avere il diritto di ottenere la rettifica di dati personali inesatti ***o trattati in modo illecito*** che la riguardano e il diritto alla cancellazione quando il

dati non è conforme *ai principi fondamentali previsti* dalla presente direttiva. Se i dati personali sono trattati nel corso di un'indagine penale e di un procedimento penale, la rettifica, i diritti di informazione, accesso, cancellazione e limitazione di trattamento possono essere esercitati in conformità delle norme nazionali sui procedimenti giudiziari.

trattamento di tali dati non è conforme *alle disposizioni previste* dalla presente direttiva. *Rettifiche, integrazioni o cancellazioni devono essere comunicate ai destinatari cui tali dati sono stati resi noti e ai soggetti terzi da cui i dati inesatti provengono. I responsabili del trattamento devono inoltre astenersi dal diffondere ulteriormente tali dati.* Se i dati personali sono trattati nel corso di un'indagine penale e di un procedimento penale, la rettifica, i diritti di informazione, accesso, cancellazione e limitazione di trattamento possono essere esercitati in conformità delle norme nazionali sui procedimenti giudiziari.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Occorre stabilire una responsabilità generale del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto. In particolare, il responsabile del trattamento deve garantire la conformità *delle* attività di trattamento alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva.

Emendamento

(37) Occorre stabilire una responsabilità generale del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto. In particolare, il responsabile del trattamento deve garantire *ed essere tenuto a comprovare* la conformità *di ciascuna* attività di trattamento alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

(39) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato così come le responsabilità

Emendamento

(39) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato così come le responsabilità

dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi della presente direttiva, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le condizioni, le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento.

dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi della presente direttiva, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le condizioni, le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento. ***È opportuno che l'interessato abbia il diritto di esercitare i propri diritti ai sensi della presente direttiva nei confronti di ciascun corresponsabile del trattamento.***

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) Ogni trattamento di dati personali deve essere registrato ai fini della verifica della liceità del trattamento, dell'autocontrollo e dell'integrità e sicurezza dei dati. Tale registrazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, dell'autorità di controllo, per il monitoraggio del rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 ter) Nei casi in cui le operazioni di trattamento possano comportare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati in considerazione della natura, della portata o delle finalità delle operazioni stesse, è opportuno che il

responsabile o l'incaricato del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, che verta in particolare anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per assicurare la protezione dei dati personali e per comprovare il rispetto della presente direttiva. Le valutazioni d'impatto devono riguardare i sistemi e i processi delle operazioni di trattamento, non singoli casi.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Al fine di garantire un'efficace protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato a titolo preventivo, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve consultare l'autorità di controllo in alcuni casi prima del trattamento.

Emendamento

(41) Al fine di garantire un'efficace protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato a titolo preventivo, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve consultare l'autorità di controllo in alcuni casi prima del trattamento. *Inoltre, laddove una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che le operazioni di trattamento possono presentare elevati rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, l'autorità di vigilanza deve essere in grado di impedire un trattamento rischioso non conforme alla presente direttiva prima dell'avvio delle operazioni e presentare proposte per rimediare alla situazione. Tale consultazione può aver luogo anche durante l'elaborazione di una proposta legislativa del parlamento nazionale o di una misura basata su quella proposta legislativa, che definisca la natura del trattamento e precisi le garanzie appropriate.*

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti contrari alla presente direttiva, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve valutare i rischi inerenti al trattamento e provvedere a limitarli. Tali provvedimenti devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto degli sviluppi tecnici e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati da proteggere. Nel definire le norme tecniche e le misure organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento, è opportuno favorire la neutralità tecnologica.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare **danni all'interessato, compreso alla sua reputazione**. Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione, il responsabile del trattamento deve notificarla all'autorità nazionale competente. È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione **siano informate tempestivamente** affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione pregiudica i dati personali o la vita privata

(42) Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare **un notevole danno economico e sociale all'interessato, tra cui l'usurpazione d'identità**. Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione, il responsabile del trattamento deve notificarla all'autorità nazionale competente. È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione **ricevano una comunicazione tempestiva** affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione pregiudica i dati personali o la vita privata dell'interessato quando ad

dell'interessato quando ad esempio comporta, in connessione con il trattamento dei dati, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o attenta alla sua reputazione.

esempio comporta, in connessione con il trattamento dei dati, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o attenta alla sua reputazione. ***È opportuno che la comunicazione includa informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione così come raccomandazioni per gli abbonati o le persone coinvolte. Le comunicazioni agli interessati devono essere effettuate non appena possibile e in stretta collaborazione con l'autorità di controllo, nel rispetto delle indicazioni fornite da quest'ultima.***

Emendamento 36

Proposta di direttiva Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve designare una persona che lo ***assiste*** nel controllare il rispetto delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva. Un responsabile della protezione dei dati ***può*** essere designato ***congiuntamente per più enti dell'autorità competente***. I responsabili della protezione dei dati devono poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in piena indipendenza e in modo efficace.

Emendamento

(44) Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve designare una persona che lo ***assista*** nel controllare e ***comprovare*** il rispetto delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva. ***Se più autorità competenti agiscono sotto il controllo di un'autorità centrale***, un responsabile della protezione dei dati ***deve*** essere designato ***almeno dall'autorità centrale***. I responsabili della protezione dei dati devono poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in piena indipendenza e in modo efficace, ***in particolare stabilendo norme per evitare conflitti di interessi con altre attività svolte dal responsabile della protezione dei dati.***

Emendamento 37

Proposta di direttiva Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Gli Stati membri devono garantire che un trasferimento verso un paese terzo avvenga unicamente se è necessario ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento dei reati o di esecuzione delle sanzioni penali, e il responsabile del trattamento nel paese terzo o l'organizzazione internazionale è un'autorità competente ai sensi della presente direttiva. Il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, o se sono state previste idonee garanzie.

Emendamento

(45) Gli Stati membri devono garantire che un trasferimento verso un paese terzo avvenga unicamente se ***tale particolare trasferimento*** è necessario ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento dei reati o di esecuzione delle sanzioni penali, e il responsabile del trattamento nel paese terzo o l'organizzazione internazionale è un'autorità ***pubblica*** competente ai sensi della presente direttiva. Il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, o se sono state previste idonee garanzie ***mediante uno strumento giuridicamente vincolante***. ***I dati trasferiti alle autorità pubbliche competenti di paesi terzi non devono essere sottoposti a ulteriori trattamenti per finalità diverse da quelle per cui sono stati trasferiti.***

Emendamento 38

Proposta di direttiva Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(45 bis) L'inoltro di dati personali effettuato da autorità competenti di paesi terzi o da organizzazioni internazionali cui i dati sono stati trasferiti deve essere consentito soltanto se l'inoltro è necessario per la stessa particolare finalità del trasferimento originario e se il successivo destinatario è anch'esso un'autorità pubblica competente. Non devono essere consentiti inoltri per

finalità generali di contrasto. Per procedere all'inoltro è necessario il consenso dell'autorità competente che ha effettuato il trasferimento originario.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Occorre che la Commissione sia altresì in grado di riconoscere che un paese terzo o un territorio o settore di trattamento all'interno di un paese terzo o un'organizzazione internazionale non offre un adeguato livello di protezione dei dati, nel qual caso il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo deve essere vietato, salvo se effettuato sulla base di un accordo internazionale, in presenza di adeguate garanzie o di una deroga. È opportuno prevedere procedure di consultazione tra la Commissione e detti paesi terzi o organizzazioni internazionali. Tuttavia, la decisione della Commissione non deve pregiudicare la possibilità di procedere a trasferimenti sulla base di adeguate garanzie o sulla base di una deroga prevista dalla direttiva.

Emendamento

(48) Occorre che la Commissione sia altresì in grado di riconoscere che un paese terzo o un territorio o settore di trattamento all'interno di un paese terzo o un'organizzazione internazionale non offre un adeguato livello di protezione dei dati, nel qual caso il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo deve essere vietato, salvo se effettuato sulla base di un accordo internazionale, in presenza di adeguate garanzie o di una deroga. È opportuno prevedere procedure di consultazione tra la Commissione e detti paesi terzi o organizzazioni internazionali. Tuttavia, la decisione della Commissione non deve pregiudicare la possibilità di procedere a trasferimenti sulla base di adeguate garanzie *previste mediante strumenti giuridicamente vincolanti* o sulla base di una deroga prevista dalla direttiva.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Considerando 49

Testo della Commissione

(49) I trasferimenti non effettuati sulla base di una decisione di adeguatezza devono essere autorizzati unicamente qualora siano offerte adeguate garanzie in uno strumento

Emendamento

(49) I trasferimenti non effettuati sulla base di una decisione di adeguatezza devono essere autorizzati unicamente qualora siano offerte adeguate garanzie in uno strumento

giuridicamente vincolante, atto ad assicurare la protezione dei dati personali, *o qualora il responsabile del trattamento o l'interessato del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative a un'operazione o a un insieme di operazioni di trasferimento dei dati e, sulla base di tale valutazione, ritenga che esistano adeguate garanzie in materia di protezione dei dati personali. Qualora non esistano motivi per autorizzare un trasferimento, devono essere ammesse deroghe se necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato, qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali o quando sia indispensabile per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, o in singoli casi per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali, o in singoli casi per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.*

giuridicamente vincolante, atto ad assicurare la protezione dei dati personali.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(49 bis) Quando non esistano motivi per autorizzare un trasferimento, in caso di necessità devono essere ammesse deroghe per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato o di altri soggetti, se previste dalla legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali o quando ciò sia indispensabile per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo. Le deroghe devono essere ammesse, in casi determinati, anche per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o

eseguire sanzioni penali o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Tali deroghe devono essere interpretate in modo restrittivo e non consentire trasferimenti frequenti, ingenti e strutturali di dati personali o trasferimenti indiscriminati di dati, che vanno invece limitati ai dati strettamente necessari. La decisione del trasferimento, inoltre, deve essere presa da una persona debitamente autorizzata e il trasferimento deve essere documentato e reso disponibile all'autorità di controllo su richiesta, per consentire il monitoraggio della liceità del trasferimento.

(Una parte del considerando 40 della proposta della Commissione è divenuta considerando 40 bis nell'emendamento del Parlamento)

Emendamento 42

Proposta di direttiva Considerando 51

Testo della Commissione

(51) La designazione di un'autorità di controllo che agisca in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone con riguardo al trattamento di dati personali. Spetterebbe alle autorità di controllo controllare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali. A tal fine le autorità di controllo cooperano tra loro **e con la Commissione.**

Emendamento

(51) La designazione di un'autorità di controllo che agisca in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone con riguardo al trattamento di dati personali. Spetterebbe alle autorità di controllo controllare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali. A tal fine le autorità di controllo cooperano tra loro.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Considerando 53

Testo della Commissione

(53) È necessario che gli Stati membri possano istituire più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa. Ciascuna autorità di controllo deve disporre di risorse umane e finanziarie adeguate, dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo svolgimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione.

Emendamento

(53) È necessario che gli Stati membri possano istituire più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa. Ciascuna autorità di controllo deve disporre di risorse umane e finanziarie adeguate, dei locali e delle infrastrutture ***come pure dell'esperienza e delle competenze tecniche necessarie***, per l'effettivo svolgimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Considerando 54

Testo della Commissione

(54) Le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo dello Stato membro e contenere disposizioni sulle qualifiche e sulle funzioni di tali membri.

Emendamento

(54) Le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o, ***previa consultazione del parlamento***, dal governo dello Stato membro e contenere disposizioni sulle qualifiche e sulle funzioni di tali membri.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Considerando 56

Testo della Commissione

(56) Al fine di garantire un monitoraggio e un'applicazione coerenti della presente direttiva in tutta l'Unione, le autorità di controllo devono godere in ciascuno Stato membro degli stessi diritti e poteri effettivi, fra cui poteri di indagine e d'intervento giuridicamente vincolanti, di decisione e sanzione, segnatamente in caso di reclamo, così come di agire in giudizio.

Emendamento

(56) Al fine di garantire un monitoraggio e un'applicazione coerenti della presente direttiva in tutta l'Unione, le autorità di controllo devono godere in ciascuno Stato membro degli stessi diritti e poteri effettivi, fra cui ***effettivi*** poteri di indagine, ***il potere di accedere a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessari all'esercizio di ciascuna funzione di controllo, il potere di accedere ai locali del responsabile o dell'incaricato del trattamento - ricomprendendo in tale ambito i requisiti per il trattamento dati - e poteri*** d'intervento giuridicamente vincolanti, di decisione e sanzione, segnatamente in caso di reclamo, così come di agire in giudizio.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Le autorità di controllo devono prestarsi reciproca assistenza nell'esercizio delle loro funzioni, in modo da garantire la coerente applicazione e attuazione delle disposizioni adottate in conformità della presente direttiva.

Emendamento

(58) Le autorità di controllo devono prestarsi reciproca assistenza nell'esercizio delle loro funzioni, in modo da garantire la coerente applicazione e attuazione delle disposizioni adottate in conformità della presente direttiva. ***Ogni autorità di controllo deve essere pronta a partecipare a operazioni congiunte. L'autorità di controllo che riceve una richiesta in tal senso deve darvi seguito entro un termine definito.***

Emendamento 47

Proposta di direttiva Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito con regolamento (UE) n. .../2012 deve contribuire all'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta l'Unione, in particolare dando consulenza **alla Commissione e** promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione.

Emendamento

(59) Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito con regolamento (UE) n. .../2013 deve contribuire all'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta l'Unione, in particolare dando consulenza **alle sue istituzioni,** promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione **e dando il proprio parere alla Commissione nella preparazione di atti delegati e atti di esecuzione basati sulla presente direttiva.**

Emendamento 48

Proposta di direttiva Considerando 61

Testo della Commissione

(61) L'organismo, l'organizzazione o associazione che **intenda tutelare i diritti e gli interessi di un interessato in relazione alla protezione dei dati personali e sia** istituito o istituita a norma della legislazione di uno Stato membro deve avere il diritto di proporre reclamo o esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto dell'interessato, su suo espresso mandato, o di proporre un proprio reclamo indipendente dall'azione dell'interessato, se ritiene che sussista violazione dei dati personali.

Emendamento

(61) L'organismo, l'organizzazione o associazione che **agisce nel pubblico interesse,** istituito o istituita a norma della legislazione di uno Stato membro deve avere il diritto di proporre reclamo o esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto dell'interessato, su suo espresso mandato, o di proporre un proprio reclamo indipendente dall'azione dell'interessato, se ritiene che sussista violazione dei dati personali.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Considerando 64

Testo della Commissione

(64) Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve risarcire i danni cagionati da un trattamento illecito ma può essere esonerato da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile, segnatamente se dimostra che a causare l'errore è stato l'interessato o in caso di forza maggiore.

Emendamento

(64) Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve risarcire i danni, ***anche di carattere non pecuniario***, cagionati da un trattamento illecito ma può essere esonerato da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile, segnatamente se dimostra che a causare l'errore è stato l'interessato o in caso di forza maggiore.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(65 bis) La trasmissione di dati personali ad altre autorità o a privati nell'Unione è vietata, salvo nel caso in cui la trasmissione sia conforme alla legge e il destinatario sia stabilito in uno Stato membro; non vi siano specifici interessi legittimi che impediscano la trasmissione e quest'ultima sia necessaria in determinati casi al responsabile del trattamento che trasmette i dati per adempiere un compito assegnatogli legalmente; per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica o per prevenire un grave danno per i diritti delle persone. Il responsabile del trattamento deve informare il destinatario della finalità del trattamento e l'autorità di controllo della trasmissione. Il destinatario deve inoltre essere informato delle limitazioni di trattamento e garantirne il rispetto.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Considerando 66

Testo della Commissione

(66) Al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva, segnatamente tutelare i diritti fondamentali e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire il libero scambio di tali dati nell'Unione tra autorità competenti, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, è necessario adottare atti delegati ***con riferimento alle notificazioni relative a violazioni di dati personali alle autorità di controllo***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(66) Al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva, segnatamente tutelare i diritti fondamentali e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire il libero scambio di tali dati nell'Unione tra autorità competenti, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, è necessario adottare atti delegati ***per precisare i criteri e le condizioni applicabili alle operazioni di ritrattamento che richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, per i criteri e i requisiti relativi all'accertamento della violazione di dati e per l'adeguatezza del livello di protezione offerto da un paese terzo - o da un suo territorio o settore di trattamento - o da un'organizzazione internazionale***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, ***in particolare con il Garante europeo della protezione dei dati***. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Considerando 67

Testo della Commissione

(67) Occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva per quanto riguarda la **documentazione conservata dai responsabili del trattamento e incaricati del trattamento, la sicurezza del trattamento con particolare riferimento agli standard di cifratura, la notificazione di una violazione di dati personali all'autorità di controllo e l'adeguato livello di protezione offerto da un paese terzo o da un territorio o settore di trattamento nel paese terzo o un'organizzazione internazionale**. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione**³⁷.

³⁷ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Emendamento

(67) Occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva per quanto riguarda la sicurezza del trattamento con particolare riferimento agli standard di cifratura **e** la notificazione di una violazione di dati personali all'autorità di controllo. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷.

³⁷ **Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione** (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 53

Proposta di direttiva Considerando 68

Testo della Commissione

(68) È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di misure concernenti la ***documentazione conservata dai responsabili del trattamento e incaricati del trattamento***, la sicurezza del trattamento con particolare riferimento agli standard di cifratura, la notificazione di una violazione di dati personali all'autorità di controllo ***e l'adeguato livello di protezione offerto da un paese terzo o da un territorio o settore di trattamento nel paese terzo o un'organizzazione internazionale***, data la portata generale di tali atti.

Emendamento

(68) È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di misure concernenti la sicurezza del trattamento con particolare riferimento agli standard di cifratura ***e*** la notificazione di una violazione di dati personali all'autorità di controllo, data la portata generale di tali atti.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Considerando 69

Testo della Commissione

(69) ***È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili quando, in casi debitamente giustificati relativi a un paese terzo, o a un territorio o settore di trattamento dati nel paese terzo, o un'organizzazione internazionale che non garantisce un livello di protezione adeguato, ciò sia reso necessario da imperativi motivi di urgenza.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 55

Proposta di direttiva Considerando 70

Testo della Commissione

(70) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente tutelare i diritti fondamentali e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire il libero scambio di tali dati nell'Unione tra autorità competenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri *e* possono *dunque*, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire *tale obiettivo* in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(70) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente tutelare i diritti fondamentali e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire il libero scambio di tali dati nell'Unione tra autorità competenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, *ma* possono *piuttosto*, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire *tali obiettivi* in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. *Gli Stati membri possono prevedere standard più rigorosi di quelli introdotti dalla presente direttiva.*

Emendamento 56

Proposta di direttiva Considerando 72

Testo della Commissione

(72) Occorre che rimangano impregiudicate le disposizioni specifiche relative al trattamento dei dati personali a cura delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione delle sanzioni penali, contenute in atti dell'Unione adottati prima della data di adozione della presente direttiva e che disciplinano il trattamento dei dati personali tra Stati membri e l'accesso delle

Emendamento

(72) Occorre che rimangano impregiudicate le disposizioni specifiche relative al trattamento dei dati personali a cura delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione delle sanzioni penali, contenute in atti dell'Unione adottati prima della data di adozione della presente direttiva e che disciplinano il trattamento dei dati personali tra Stati membri e l'accesso delle

autorità nazionali designate ai sistemi di informazione istituiti ai sensi dei trattati. È necessario che la Commissione valuti la situazione sotto il profilo del rapporto tra la presente direttiva e gli atti adottati precedentemente alla data di adozione della presente direttiva che disciplinano il trattamento dei dati personali tra Stati membri e l'accesso delle autorità nazionali designate ai sistemi d'informazione istituiti ai sensi dei trattati, **al fine di verificare se sia necessario allineare dette specifiche disposizioni alla presente direttiva.**

autorità nazionali designate ai sistemi di informazione istituiti ai sensi dei trattati. **Dato che l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16 TFUE implicano che il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali deve essere garantito in modo uniforme e omogeneo in tutta l'Unione,** è necessario che la Commissione, **entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva,** valuti la situazione sotto il profilo del rapporto tra la presente direttiva e gli atti adottati precedentemente alla data di adozione della presente direttiva che disciplinano il trattamento dei dati personali tra Stati membri e l'accesso delle autorità nazionali designate ai sistemi d'informazione istituiti ai sensi dei trattati **e presenti proposte idonee a garantire norme giuridiche uniformi e omogenee per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti o l'accesso delle autorità nazionali degli Stati membri all'uopo designate ai sistemi di informazione istituiti ai sensi dei trattati, e l'elaborazione dei dati personali da parte delle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nel campo di applicazione della presente direttiva.**

Emendamento 57

Proposta di direttiva Considerando 73

Testo della Commissione

(73) Per garantire una sistematica e coerente protezione dei dati personali nell'Unione, gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore della presente

Emendamento

(73) Per garantire una sistematica e coerente protezione dei dati personali nell'Unione, gli accordi internazionali conclusi **dall'Unione o** dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore della presente

direttiva devono essere modificati e resi conformi alla presente direttiva.

direttiva devono essere modificati e resi conformi alla presente direttiva.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Considerando 76

Testo della Commissione

(76) A norma degli articoli 2 e 2 bis del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non è vincolata dalla presente direttiva né è soggetta alla sua applicazione. ***Dato che la presente direttiva si basa sull'acquis di Schengen in applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente direttiva, se intende recepirla nel proprio diritto interno.***

Emendamento

(76) A norma degli articoli 2 e 2 bis del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non è vincolata dalla presente direttiva né è soggetta alla sua applicazione.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 1

Testo della Commissione

Oggetto e finalità

1. La presente direttiva stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento *e* perseguimento di reati *o* esecuzione di sanzioni penali.

Emendamento

Oggetto e finalità

1. La presente direttiva stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento *o* perseguimento di reati *e di* esecuzione di sanzioni penali ***nonché le condizioni relative alla libera***

2. In conformità della presente direttiva gli Stati membri:

(a) tutelano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e

(b) garantiscono che lo scambio dei dati personali da parte delle autorità competenti all'interno dell'Unione non sia limitato né vietato per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

circolazione dei dati personali.

2. In conformità della presente direttiva gli Stati membri:

(a) tutelano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali ***e alla privacy***, e

(b) garantiscono che lo scambio dei dati personali da parte delle autorità competenti all'interno dell'Unione non sia limitato né vietato per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

2 bis. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri possano prevedere garanzie più rigorose di quelle introdotte dalle sue disposizioni.

Emendamento 60

**Proposta di direttiva
Articolo 2**

Testo della Commissione

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. La presente direttiva si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali:

(a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, ***concernenti in particolare la sicurezza nazionale;***

Emendamento

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. La presente direttiva si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali

effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

(b) effettuati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 3

Testo della Commissione

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1) "interessato": la persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile del trattamento o altra persona fisica o giuridica ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un numero di identificazione, a dati relativi all'ubicazione, a un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

(2) "dati personali": qualsiasi informazione concernente l'interessato;

Emendamento

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(2) "dati personali": qualsiasi informazione concernente **una persona fisica identificata o identificabile** (l'interessato); **si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un identificativo quale il nome, un numero di identificazione, i dati relativi all'ubicazione, un identificativo unico o ad uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, o dell'identità di genere di tale persona;**

(2 bis) "dati pseudonimi": i dati personali che non possono essere attribuiti ad un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, sempre che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure

(3) “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la memorizzazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

(4) “limitazione di trattamento”: contrassegno dei dati personali memorizzati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

(5) “archivio”: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

(6) “responsabile del trattamento”: l’autorità pubblica competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità, **le condizioni** e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità, **le condizioni** e i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato

tecniche e organizzative intese a garantire la non attribuzione;

(3) “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la memorizzazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

(3 bis) "profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali destinata a valutare taluni aspetti della personalità di una persona fisica o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento;

(4) “limitazione di trattamento”: contrassegno dei dati personali memorizzati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

(5) “archivio”: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

(6) “responsabile del trattamento”: l’autorità pubblica competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato

membro;

(7) “incaricato del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;

(8) “destinatario”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati personali;

(9) “violazione dei dati personali”: **violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito** la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati;

(10) “dati genetici”: tutti i dati, di qualsiasi natura, riguardanti le caratteristiche di una persona fisica che siano ereditarie o acquisite in uno stadio precoce di sviluppo prenatale;

(11) “dati biometrici”: i dati relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i rilievi dattiloscopici;

(12) “dati relativi alla salute”: **qualsiasi informazione attinente** alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di servizi sanitari a detta persona;

(13) “minore”: persona di età inferiore agli anni diciotto;

(14) “autorità competenti”: qualsiasi autorità pubblica competente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;

(15) “autorità di controllo”: l’autorità pubblica istituita da uno Stato membro in conformità dell’articolo 39.

membro;

(7) “incaricato del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;

(8) “destinatario”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati personali;

(9) “violazione dei dati personali”: la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso, **in modo accidentale o illecito**, ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati;

(10) “dati genetici”: tutti i dati, di qualsiasi natura, riguardanti le caratteristiche di una persona fisica che siano ereditarie o acquisite in uno stadio precoce di sviluppo prenatale;

(11) “dati biometrici”: i dati **personali** relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i rilievi dattiloscopici;

(12) “dati relativi alla salute”: **i dati personali attinenti** alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di servizi sanitari a detta persona;

(13) “minore”: persona di età inferiore agli anni diciotto;

(14) “autorità competenti”: qualsiasi autorità pubblica competente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;

(15) “autorità di controllo”: l’autorità pubblica istituita da uno Stato membro in conformità dell’articolo 39.

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 4

Testo della Commissione

Principi applicabili al trattamento di dati personali

Gli Stati membri dispongono che i dati personali siano:

- (a) trattati in modo lecito *ed* equo;
- (b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- (c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite;
- (d) esatti e, *se necessario*, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- (e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- (f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che *assicura* la conformità alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.

Emendamento

Principi applicabili al trattamento di dati personali

Gli Stati membri dispongono che i dati personali siano:

- (a) trattati in modo lecito, equo, ***trasparente e verificabile in relazione all'interessato***;
- (b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- (c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite ***e trattati solo se e nella misura in cui le finalità non possono essere conseguite attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali***;
- (d) esatti e aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- (e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- (f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che ***deve garantire e poter dimostrare*** la conformità alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.
(f bis) trattati in modo da consentire effettivamente all'interessato di esercitare i suoi diritti ex articoli da 10 a 17;
(f ter) trattati in modo da proteggere, mediante misure tecniche e organizzative

adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;

(f quater) trattati solo dal personale, debitamente autorizzato, delle autorità competenti che necessiti dei dati nell'ambito delle proprie funzioni.

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Accesso a dati inizialmente trattati per finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano avere accesso a dati personali inizialmente trattati per finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1, paragrafo 1, solo se specificamente autorizzate da disposizioni legislative dell'Unione o degli Stati membri che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis e che stabiliscano che:

(a) possa accedervi solo personale debitamente autorizzato delle autorità competenti operante nell'ambito delle proprie funzioni quando, in casi determinati, vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il trattamento dei dati personali contribuisca notevolmente alla prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o all'esecuzione di sanzioni penali;

(b) le richieste di accesso siano presentate per iscritto e facciano riferimento alla base giuridica che le giustifica;

*(c) le richieste scritte siano documentate,
e*

(d) siano poste in essere garanzie adeguate per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali in relazione al trattamento di dati personali. Tali garanzie lasciano impregiudicate e integrano le condizioni specifiche di accesso ai dati personali quali l'autorizzazione giudiziaria emessa secondo il diritto degli Stati membri.

2. I dati personali detenuti da soggetti privati o pubbliche autorità sono accessibili solo a fini di indagine e perseguimento di reati, in conformità dei criteri di necessità e di proporzionalità da definirsi nel diritto dell'Unione e nel diritto interno di ciascuno Stato membro, in piena aderenza all'articolo 7 bis.

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 ter

Termini per l'archiviazione e la verifica

1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali trattati ai sensi della presente direttiva siano cancellati dalle autorità competenti quando non sono più necessari per le finalità per cui sono stati trattati.

2. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti adottino meccanismi atti a garantire la definizione di termini di tempo conformi all'articolo 4 per la cancellazione dei dati personali e per una verifica periodica dell'esigenza di archiviare tali dati, compresa la fissazione di periodi di archiviazione per le diverse categorie di dati personali. Vengono definite misure procedurali per garantire l'osservanza di tali limiti temporali o

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Distinzione tra diverse categorie di interessati

1. Gli Stati membri dispongono che, ***nella misura del possibile***, il responsabile del trattamento operi una chiara distinzione ***tra i dati personali di diverse categorie di interessati, quali:***

(a) le persone per le quali vi sono ***fondati*** motivi ***di*** ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato;

(b) le persone condannate per un reato;

(c) le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato;

(d) i terzi coinvolti nel reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati, o le persone in contatto o collegate alle persone di cui alle lettere a) e b), ***e***

(e) le persone che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie.

Emendamento

Diverse categorie di interessati

1. Gli Stati membri dispongono che, ***per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le autorità competenti possano trattare solo i dati personali delle seguenti categorie di interessati e che*** il responsabile del trattamento operi una chiara distinzione ***fra tali*** categorie:

(a) le persone per le quali vi sono ***ragionevoli*** motivi ***per*** ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato;

(b) le persone condannate per un reato;

(c) le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato, ***e***

(d) i terzi coinvolti nel reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati, o le persone in contatto o collegate alle persone di cui alle lettere a) e b).

2. I dati personali di interessati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 possono essere trattati soltanto:

(a) se è necessario per l'indagine o il perseguimento di un particolare reato penale al fine di valutare la pertinenza dei dati per una delle categorie di cui al

paragrafo 1, oppure

(b) se il trattamento è indispensabile per finalità mirate, preventive o a scopo di analisi criminale, purché tale finalità sia legittima, ben definita e specifica e il trattamento sia strettamente limitato a valutare la pertinenza dei dati per una delle categorie di cui al paragrafo 1. Tale circostanza viene riesaminata periodicamente almeno ogni sei mesi. Non sono consentiti ulteriori utilizzi.

3. Gli Stati membri dispongono che al trattamento dei dati personali relativi agli interessati di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) si applicano limiti e garanzie supplementari conformemente al diritto degli Stati membri.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 6

Testo della Commissione

Diverso grado di esattezza e affidabilità dei dati personali

1. Gli Stati membri provvedono *affinché, nella misura del possibile, sia effettuata una distinzione tra diverse categorie di dati personali oggetto di trattamento in base al loro grado di esattezza e affidabilità.*

2. Gli Stati membri provvedono affinché, *nella misura del possibile*, i dati personali fondati su fatti siano differenziati da quelli fondati su valutazioni personali.

Emendamento

Diverso grado di esattezza e affidabilità dei dati personali

1. Gli Stati membri provvedono *a che siano garantiti l'attendibilità e l'accuratezza dei* dati personali oggetto di trattamento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali fondati su fatti siano differenziati da quelli fondati su valutazioni personali, *in base al loro grado di attendibilità e accuratezza.*

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine le autorità competenti valutano la qualità dei dati personali prima che vengano trasmessi o resi disponibili. Nei limiti del

possibile, tutte le trasmissioni di dati sono corredate di informazioni aggiuntive che consentano allo Stato membro destinatario di valutarne il livello di esattezza, completezza, aggiornamento e affidabilità. I dati personali non sono trasmessi senza previa richiesta di un'autorità competente, in particolare i dati originariamente in possesso di soggetti privati.

2 ter. Qualora risulti che sono stati trasmessi dati inesatti o che sono stati trasmessi dati illegalmente, il destinatario deve esserne informato quanto prima. Il destinatario è tenuto a rettificare immediatamente tali dati in conformità del paragrafo 1 e dell'articolo 15 oppure a cancellarli in conformità dell'articolo 16.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 7

Testo della Commissione

Liceità del trattamento

Gli Stati membri dispongono che il trattamento dei dati personali sia lecito solo se e nella misura in cui è necessario:

(a) per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente, ***previsto per legge per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1***; oppure

(b) per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento; oppure

(c) per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un terzo, oppure

(d) per la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica.

Emendamento

Liceità del trattamento

1. Gli Stati membri dispongono che il trattamento dei dati personali sia lecito solo se e nella misura in cui è ***previsto dalla normativa dell'Unione o degli Stati membri per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 ed è*** necessario:

(a) per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente; oppure

(c) per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un terzo, oppure

(d) per la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica.

1 bis. La legislazione degli Stati membri

che disciplina il trattamento di dati personali nei limiti della presente direttiva contiene disposizioni esplicite e dettagliate che specificano almeno:

(a) obiettivi del trattamento;

(b) dati personali da trattare;

(c) finalità specifiche e mezzi di trattamento;

(d) nomina del responsabile del trattamento o specifici criteri per la sua nomina;

(e) categorie di personale debitamente autorizzato delle autorità competenti ai fini del trattamento di dati personali;

(f) procedura da seguire per il trattamento;

(g) uso possibile dei dati personali ottenuti;

(h) limitazioni dell'ambito di discrezionalità eventualmente concesso alle autorità competenti in relazione alle operazioni di trattamento.

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Ulteriore trattamento per finalità incompatibili

1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali possano essere trattati ulteriormente per un'altra finalità ex articolo 1, paragrafo 1 non compatibile con le finalità per cui i dati sono stati inizialmente raccolti, solo se e nella misura in cui:.

(a) la finalità sia strettamente necessaria e proporzionata in una società democratica

e prevista dal diritto dell'Unione o dello Stato membro per scopi legittimi, precisi e ben definiti;

(b) il trattamento sia strettamente limitato a un periodo che non supera il tempo necessario per il trattamento specifico dei dati;

(c) qualsiasi ulteriore utilizzo per finalità diverse sia vietato.

Prima di procedere a qualsiasi trattamento, gli Stati membri consultano l'autorità di controllo ed effettuano una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

2. In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, il diritto degli Stati membri che autorizza l'ulteriore trattamento di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni esplicite e dettagliate che specificano almeno:

(a) finalità specifiche e mezzi del particolare trattamento;

(b) che l'accesso è esclusivamente riservato al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti operante nell'ambito delle proprie funzioni quando, in casi determinati, vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il trattamento dei dati personali contribuisca notevolmente alla prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o all'esecuzione di sanzioni penali, e

(c) che siano adottate garanzie adeguate per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali in relazione al trattamento di dati personali.

Gli Stati membri possono richiedere che l'accesso ai dati personali sia soggetto a condizioni supplementari quali l'autorizzazione giudiziaria emessa in conformità del diritto nazionale.

3. Gli Stati membri possono inoltre consentire l'ulteriore trattamento di dati

personali per finalità storiche, statistiche o scientifiche a condizione di fornire garanzie adeguate, come l'anonimizzazione dei dati.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 8

Testo della Commissione

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, *come pure* il trattamento di dati *genetici* o dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando:

(a) il trattamento è *autorizzato da disposizioni di legge che prevedono garanzie adeguate*, oppure

(b) il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, oppure

(c) il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.

Emendamento

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni *filosofiche* personali, *l'orientamento sessuale o l'identità di genere*, l'appartenenza e *l'attività* sindacale, e il trattamento di dati *biometrici* o dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando:

(a) Il trattamento è *strettamente necessario e proporzionato per l'assolvimento di un compito delle autorità competenti per i fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sulla base di disposizioni legislative dell'Unione o dello Stato membro che prevedano misure specifiche atte a salvaguardare i diritti legittimi dell'interessato, compresa una specifica autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, laddove la normativa nazionale lo prescriva*, oppure

(b) il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, oppure

(c) il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato, *purché rilevanti e strettamente necessari al conseguimento dello scopo perseguito in un caso specifico*.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Trattamento di dati genetici ai fini di un'indagine penale o di un procedimento giudiziario

1. Gli Stati membri si assicurano che i dati genetici possano essere utilizzati solo per stabilire un collegamento genetico nel quadro della presentazione di elementi probatori, per prevenire una minaccia alla sicurezza pubblica o per prevenire la commissione di uno specifico reato. I dati genetici non possono essere utilizzati per determinare altre caratteristiche che possono essere geneticamente collegate.

2. Gli Stati membri dispongono che i dati genetici o le informazioni ottenute dalla loro analisi possano essere conservati solo per il tempo necessario in funzione delle finalità per cui i dati sono trattati e quando la persona interessata sia stata condannata per reati gravi contro la vita, l'integrità o la sicurezza delle persone. I dati in questione sono soggetti a periodi di conservazione rigorosi, da determinarsi con apposite disposizioni normative degli Stati membri.

3. Gli Stati membri provvedono a che i dati genetici o le informazioni ottenute dalla loro analisi siano archiviati per periodi più lunghi solo quando i dati genetici non possono essere attribuiti a una persona, in particolare quando sono raccolti sulla scena del reato.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 9

Testo della Commissione

Misure basate sulla profilazione e trattamento automatizzato

1. Gli Stati membri dispongono che la misura che produca effetti giuridici **negativi** o significativamente incida sull'interessato e sia basata **unicamente** su un trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutarne aspetti della personalità, sia vietata salvo che sia autorizzata da disposizioni di legge che precisino misure a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato.
2. Il trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità dell'interessato non può basarsi **unicamente** sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 8.

Emendamento

Misure basate sulla profilazione e trattamento automatizzato

1. Gli Stati membri dispongono che la misura che produca effetti giuridici o significativamente incida sull'interessato e sia basata **in tutto o in parte** su un trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutarne aspetti della personalità, sia vietata salvo che sia autorizzata da disposizioni di legge che precisino misure a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato.
2. Il trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità dell'interessato non può basarsi sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 8.

2 bis. Il trattamento automatizzato di dati personali volto ad individuare un interessato senza un sospetto iniziale che quest'ultimo possa aver commesso o commetterà un reato penale è lecito solo se e nella misura in cui sia strettamente necessario per indagare su un grave reato penale o per prevenire un pericolo chiaro e imminente, stabilito sulla base di indicazioni fattuali, per la sicurezza pubblica, l'esistenza dello Stato o la vita delle persone.

2 ter. È vietata in tutti i casi la profilazione che, intenzionalmente o meno, dia luogo a discriminazioni basate su razza, origine etnica, opinioni politiche, religione o convinzioni personali, appartenenza sindacale, genere o orientamento sessuale, o che comporti, intenzionalmente o meno, misure aventi tali effetti discriminatori.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Principi generali per i diritti dell'interessato.

1. Gli Stati membri provvedono a che la protezione dei dati si basi su fondamenti chiari che prevedano per l'interessato diritti inequivocabili che il responsabile del trattamento è tenuto a rispettare. Le disposizioni della presente direttiva mirano a rafforzare, chiarire, garantire e, se del caso, codificare tali diritti.

2. Gli Stati membri provvedono a che tali diritti comprendano anche la fornitura di informazioni chiare e facilmente comprensibili sul trattamento dei dati personali dell'interessato; il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati; il diritto ad ottenere dati; il diritto di presentare reclamo presso l'autorità competente per la protezione dei dati e di agire in giudizio nonché il diritto a compensi e risarcimenti per danni cagionati da operazioni di trattamento illecite. L'esercizio di tali diritti è in generale gratuito. Il responsabile del trattamento risponde alle richieste degli interessati in tempi ragionevoli.

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato

Modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento ***prenda tutte le misure ragionevoli per applicare*** politiche trasparenti e facilmente accessibili con

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento ***applichi*** politiche ***agili, chiare***, trasparenti e facilmente accessibili con riguardo al

riguardo al trattamento dei dati personali e ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato.

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento fornisca all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma intelligibile, con linguaggio semplice e chiaro.

3. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento **prenda tutte le misure ragionevoli per stabilire le** procedure d'informazione di cui all'articolo 11 e le procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 12 a 17.

4. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi l'interessato senza **ingiustificato** ritardo del seguito dato **alle sue richieste**.

5. Gli Stati membri dispongono che le informazioni e le misure prese dal responsabile del trattamento a seguito di una richiesta ai sensi dei paragrafi 3 e 4 siano gratuite. Se le richieste sono **vessatorie**, in particolare per il carattere ripetitivo, **la lunghezza o il volume**, il responsabile del trattamento può esigere **un contributo spese** per le informazioni o l'azione richiesta; **in alternativa, può non effettuare quanto richiesto**. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere **vessatorio** della richiesta.

trattamento dei dati personali e ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato.

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento fornisca all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma intelligibile, con linguaggio semplice e chiaro, **in particolare nel caso in cui tali informazioni si rivolgono specificamente a un minore**.

3. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento **stabilisca** le procedure d'informazione di cui all'articolo 11 e le procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 12 a 17. **Qualora i dati personali siano trattati con modalità automatizzate, il responsabile del trattamento predispone i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica**.

4. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi l'interessato senza ritardo del seguito dato **alla sua richiesta e comunque entro un mese dal suo ricevimento. Queste informazioni sono confermate per iscritto. Qualora l'interessato presenti la richiesta in formato elettronico, le informazioni saranno fornite in tale formato**.

5. Gli Stati membri dispongono che le informazioni e le misure prese dal responsabile del trattamento a seguito di una richiesta ai sensi dei paragrafi 3 e 4 siano gratuite. Se le richieste sono **manifestamente eccessive**, in particolare per il **loro** carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento può esigere, per le informazioni o l'azione richiesta, **un contributo spese ragionevole che tenga conto dei costi amministrativi sostenuti**. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere **manifestamente eccessivo** della richiesta.

5 bis. Gli Stati membri possono stabilire che l'interessato possa far valere i propri diritti contro il responsabile del trattamento direttamente o tramite l'autorità nazionale di controllo competente. Se l'autorità di controllo ha agito su richiesta dell'interessato, l'autorità lo informa delle verifiche effettuate.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 11

Testo della Commissione

Informazione dell'interessato

1. In caso di raccolta di dati personali, gli Stati membri provvedono affinché il responsabile del trattamento ***predisponga adeguate misure per fornire all'***interessato almeno le seguenti informazioni:

(a) l'identità e le coordinate di contatto del responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;

(b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;

(c) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali;

(d) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o la limitazione di trattamento;

(e) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di cui all'articolo 39 e le coordinate di contatto di detta autorità;

(f) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali, anche in paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali;

Emendamento

Informazione dell'interessato

1. In caso di raccolta di dati personali, gli Stati membri provvedono affinché il responsabile del trattamento ***fornisca all'***interessato almeno le seguenti informazioni:

(a) l'identità e le coordinate di contatto del responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;

(b) ***la base giuridica e*** le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;

(c) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali;

(d) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o la limitazione di trattamento;

(e) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di cui all'articolo 39 e le coordinate di contatto di detta autorità;

(f) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali, anche in paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali ***e i soggetti autorizzati a consultarli in base alle leggi del paese terzo o alle norme dell'organizzazione internazionale;***

l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 35 o 36, i mezzi per ottenere copia delle idonee garanzie utilizzate per i trasferimenti;

(f bis) qualora il responsabile del trattamento elabori i dati personali nel modo descritto all'articolo 9, paragrafo 1, informazioni circa l'esistenza di un trattamento relativo a una misura ex articolo 9, paragrafo 1, e gli effetti previsti di tale trattamento sull'interessato nonché informazioni sulla ratio sottesa alla profilazione e il diritto ad ottenere una valutazione effettuata da una persona;

(f ter) informazioni relative alle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali;

(g) ogni altra informazione necessaria per garantire un trattamento equo nei confronti dell'interessato, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono trattati.

2. Quando i dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del trattamento lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, dell'obbligatorietà o meno della comunicazione dei dati personali e delle possibili conseguenze di una mancata comunicazione.

3. Il responsabile del trattamento fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1:

(a) al momento in cui i dati personali sono ottenuti dall'interessato, oppure

(b) quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, al momento della registrazione o entro un termine ragionevole dopo la raccolta, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono trattati.

4. Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a ritardare, limitare

(g) ogni altra informazione necessaria per garantire un trattamento equo nei confronti dell'interessato, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono trattati.

2. Quando i dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del trattamento lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, dell'obbligatorietà o meno della comunicazione dei dati personali e delle possibili conseguenze di una mancata comunicazione.

3. Il responsabile del trattamento fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1:

(a) al momento in cui i dati personali sono ottenuti dall'interessato, oppure

(b) quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, al momento della registrazione o entro un termine ragionevole dopo la raccolta, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono trattati.

4. Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a ritardare o

o omettere l'informazione dell'interessato nella misura e per la durata in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi dell'interessato:

- (a) per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- (b) per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- (c) per proteggere la sicurezza pubblica;
- (d) per proteggere la sicurezza dello Stato;
- (e) per proteggere i diritti e le libertà di terzi.

5. Gli Stati membri hanno facoltà di determinare le categorie di trattamenti di dati cui possono applicarsi, in tutto o in parte, le deroghe di cui al paragrafo 4.

limitare *in casi particolari l'informazione* dell'interessato nella misura e per la durata in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei **diritti fondamentali e dei** legittimi interessi dell'interessato:

- (a) per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- (b) per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- (c) per proteggere la sicurezza pubblica;
- (d) per proteggere la sicurezza dello Stato;
- (e) per proteggere i diritti e le libertà di terzi.

5. Gli Stati membri **dispongono che i responsabili del trattamento valutino, mediante un esame concreto e individuale di ciascun caso, se si applichi una restrizione parziale o totale per uno dei motivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri hanno anche la** facoltà di determinare **per legge** le categorie di trattamenti di dati cui possono applicarsi, in tutto o in parte, le deroghe di cui al paragrafo 4, **lettere a), b), c) e d).**

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 12

Testo della Commissione

Diritto di accesso dell'interessato

1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano. Se è in corso un trattamento, il responsabile del trattamento fornisce le seguenti

Emendamento

Diritto di accesso dell'interessato

1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano. Se è in corso un trattamento, il responsabile del trattamento fornisce, **se nessuno vi ha già**

informazioni:

- (a) finalità del trattamento;
- (b) le categorie di dati personali in questione;
- (c) i destinatari *o le categorie di destinatari* a cui i dati personali sono stati comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi;
- (d) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali;
- (e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o la limitazione di trattamento;
- (f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e le coordinate di contatto di detta autorità;
- (g) la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.**

2. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento copia dei dati personali oggetto del trattamento.

(La lettera g del paragrafo 1 nel testo della Commissione è stata ripresa parzialmente nella lettera -a bis) del paragrafo 1 dell'emendamento del Parlamento)

provveduto, le seguenti informazioni:

(- a) i dati personali oggetto del trattamento e tutte le informazioni disponibili sulla loro origine e, se applicabile, informazioni chiare sulla ratio sottesa a qualsiasi trattamento automatizzato;

(- a bis) la rilevanza e le conseguenze contemplate di tale trattamento, almeno nel caso delle misure di cui all'articolo 9;

- (a) **le finalità e i fondamenti giuridici** del trattamento;
- (b) le categorie di dati personali in questione;
- (c) i destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi;
- (d) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali;
- (e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o la limitazione di trattamento;
- (f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e le coordinate di contatto di detta autorità;

2. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento copia dei dati personali oggetto del trattamento. ***Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato.***

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 13

Testo della Commissione

Limitazioni del diritto di accesso

1. Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato nella misura in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi dell'interessato:

- (a) per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- (b) per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- (c) per proteggere la sicurezza pubblica;
- (d) per proteggere la sicurezza dello Stato;
- (e) per proteggere i diritti e le libertà di terzi.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di determinare con legge le categorie di trattamenti di dati cui possono applicarsi, in tutto o in parte, le deroghe di cui al paragrafo 1.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi per iscritto l'interessato di ogni rifiuto o limitazione

Emendamento

Limitazioni del diritto di accesso

1. Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte **a seconda dei casi**, il diritto **e il periodo** di accesso dell'interessato nella misura in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura **strettamente** necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei **diritti fondamentali e dei** legittimi interessi dell'interessato:

- (a) per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- (b) per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- (c) per proteggere la sicurezza pubblica;
- (d) per proteggere la sicurezza dello Stato;
- (e) per proteggere i diritti e le libertà di terzi.

2. Gli Stati membri **dispongono che il responsabile del trattamento valuti in ciascun caso, mediante un esame concreto e individuale, se si applichi una limitazione parziale o completa per uno dei motivi indicati al paragrafo 1. Gli Stati membri hanno anche la** facoltà di determinare con legge le categorie di trattamenti di dati cui possono applicarsi, in tutto o in parte, le deroghe di cui al paragrafo 1, **lettere da a) a d).**

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi per iscritto l'interessato **senza indebiti ritardi** di ogni rifiuto o

dell'accesso, *dei motivi* del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. Le informazioni sui motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione possono essere omesse qualora la loro comunicazione rischi di compromettere una delle finalità di cui al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il responsabile del trattamento documenti i motivi per cui ha *omesso di comunicare i* motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione.

limitazione dell'accesso, *delle motivazioni* del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. Le informazioni sui motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione possono essere omesse qualora la loro comunicazione rischi di compromettere una delle finalità di cui al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il responsabile del trattamento documenti *la valutazione di cui al paragrafo 2 nonché i* motivi per cui ha *limitato la comunicazione dei* motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione. *Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità nazionali di controllo.*

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 14

Testo della Commissione

Modalità per l'esercizio del diritto di accesso

1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di chiedere, in particolare nei casi di cui *all'articolo* 13, che l'autorità di controllo verifichi la liceità del trattamento.
2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi l'interessato del diritto di chiedere l'intervento dell'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1.
3. Qualora l'interessato eserciti il diritto di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo lo informa quanto meno dell'avvenuto espletamento di tutte le verifiche necessarie e del loro esito riguardo alla liceità del trattamento in questione.

Emendamento

Modalità per l'esercizio del diritto di accesso

1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia *sempre* il diritto di chiedere, in particolare nei casi di cui *agli articoli 12 e* 13, che l'autorità di controllo verifichi la liceità del trattamento.
2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi l'interessato del diritto di chiedere l'intervento dell'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1.
3. Qualora l'interessato eserciti il diritto di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo lo informa quanto meno dell'avvenuto espletamento di tutte le verifiche necessarie e del loro esito riguardo alla liceità del trattamento in questione. *L'autorità di controllo, inoltre, informa l'interessato del diritto di proporre ricorso giurisdizionale.*

3 bis. Gli Stati membri possono stabilire che l'interessato possa far valere tale diritto contro il responsabile del trattamento direttamente o tramite l'autorità nazionale di controllo competente.

3 ter. Gli Stati membri provvedono a stabilire che il responsabile del trattamento debba rispondere entro tempi ragionevoli alle richieste dell'interessato concernenti l'esercizio del suo diritto di accesso.

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 15

Testo della Commissione

Diritto di rettifica

1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la rettifica di dati personali inesatti. ***L'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione di dati personali*** incompleti, ***anche*** mediante una dichiarazione rettificativa.

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi per iscritto l'interessato di ogni rifiuto di rettifica, dei motivi del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

Emendamento

Diritto di rettifica ***e di integrazione***

1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la rettifica ***o l'integrazione*** di dati personali inesatti ***o*** incompleti, ***in particolare*** mediante una dichiarazione ***integrativa o*** rettificativa.

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi per iscritto l'interessato, ***fornendo le relative motivazioni***, di ogni rifiuto di rettifica ***o integrazione***, dei motivi del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che il responsabile del trattamento comunichi le rettifiche apportate a ogni destinatario cui siano stati comunicati i dati, a meno che ciò non risulti impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato.

2 ter. Gli Stati membri provvedono a che il responsabile del trattamento comunichi le rettifiche dei dati personali inesatti al

soggetto terzo da cui tali dati provengono.

2 quater. Gli Stati membri stabiliscono che l'interessato possa far valere tale diritto anche per il tramite dell'autorità nazionale di controllo competente.

Emendamento 79

Proposta di direttiva Articolo 16

Testo della Commissione

Diritto alla cancellazione

1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi *dell'articolo 4, lettere da a) a e), dell'articolo 7 e dell'articolo 8*, della presente direttiva.

2. Il responsabile del trattamento provvede senza ritardo alla cancellazione.

3. Invece di provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento *contrassegna i* dati personali:

(a) quando l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche;

(b) quando i dati personali devono essere conservati a fini probatori;

(c) quando l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo.

Emendamento

Diritto alla cancellazione

1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi *degli articoli 4, 6, 7 e 8* della presente direttiva.

2. Il responsabile del trattamento provvede senza ritardo alla cancellazione. *I responsabili del trattamento si astengono inoltre dal divulgare ulteriormente tali dati.*

3. Invece di provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento *limita il trattamento dei* dati personali:

(a) quando l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche;

(b) quando i dati personali devono essere conservati a fini probatori *o per la protezione degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona.*

3 bis. Quando il trattamento dei dati personali è limitato a norma del paragrafo 3, il responsabile del trattamento informa l'interessato prima di

4. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi per iscritto l'interessato di ogni rifiuto di cancellare o **contrassegnare** i dati trattati, dei motivi del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

revocare la limitazione al trattamento.

4. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi per iscritto l'interessato, ***forrendo le relative motivazioni***, di ogni rifiuto di cancellare o ***limitare*** i dati trattati, dei motivi del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

4 bis. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi i destinatari dei dati di eventuali cancellazioni o restrizioni apportate a norma del paragrafo 1, salvo che ciò non risulti impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato. Il responsabile del trattamento informa l'interessato in merito a tali soggetti terzi.

4 ter. Gli Stati membri possono stabilire che l'interessato possa far valere tale diritto contro il responsabile del trattamento direttamente o tramite l'autorità nazionale di controllo competente.

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 18

Testo della Commissione

Responsabilità del responsabile del trattamento

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento adotti politiche e attui misure adeguate per garantire che il trattamento dei dati personali effettuato sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.

Emendamento

Responsabilità del responsabile del trattamento

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento adotti politiche e attui misure adeguate per garantire ***- e poter dimostrare in modo trasparente per ogni operazione di trattamento -*** che il trattamento dei dati personali effettuato sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, ***al momento sia della determinazione dei mezzi di trattamento che del trattamento vero e proprio.***

2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:

(a) la conservazione della documentazione ai sensi dell'articolo 23;

(b) il rispetto dei requisiti di consultazione preventiva ai sensi dell'articolo 26;

(c) l'attuazione dei requisiti di sicurezza dei dati di cui all'articolo 27;

(d) la designazione di un responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 30.

3. Il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi per assicurare la verifica dell'efficacia delle misure di cui al paragrafo 1. Qualora ciò sia proporzionato, la verifica è effettuata da revisori interni o esterni indipendenti.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:

(a) la conservazione della documentazione ai sensi dell'articolo 23;

(a bis) l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 25 bis;

(b) il rispetto dei requisiti di consultazione preventiva ai sensi dell'articolo 26;

(c) l'attuazione dei requisiti di sicurezza dei dati di cui all'articolo 27;

(d) la designazione di un responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 30;

(d bis) la definizione e la previsione, se del caso, di garanzie specifiche per il trattamento di dati personali concernenti minori.

3. Il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi per assicurare la verifica dell'***adeguatezza ed*** efficacia delle misure di cui al paragrafo 1. Qualora ciò sia proporzionato, la verifica è effettuata da revisori interni o esterni indipendenti.

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 19

Testo della Commissione

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione di default

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica ***e dei costi di attuazione, metta in atto adeguate*** misure e procedure ***tecniche e organizzative*** in modo tale che il trattamento sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato.

Emendamento

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione di default

1. Gli Stati membri dispongono che, al ***momento di determinare le finalità e i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso***, il responsabile ***ed eventualmente l'incaricato*** del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica, ***dello stato delle conoscenze tecniche, delle migliori prassi internazionali e dei rischi inerenti al***

trattamento dati, mettano in atto misure e procedure *tecnico-organizzative adeguate e proporzionate* in modo tale che il trattamento sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, *in particolare avuto riguardo ai principi di cui all'articolo 4. La protezione dei dati fin dalla progettazione deve prestare particolare attenzione alla gestione dell'intero ciclo di vita dei dati personali dalla raccolta al trattamento alla cancellazione, incentrandosi sistematicamente sulle garanzie procedurali generali in merito all'esattezza, alla riservatezza, all'integrità, alla sicurezza fisica e alla cancellazione dei dati. Se il responsabile del trattamento ha effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 25 bis, è opportuno prenderne in considerazione i risultati in fase di sviluppo delle misure e procedure di cui sopra.*

2. Il responsabile del trattamento *mette in atto meccanismi per garantire* che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per le *finalità del trattamento*.

2. Il responsabile del trattamento *garantisce* che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per *ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione o divulgazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite. In particolare detti meccanismi garantiscono che, di default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone e che gli interessati siano in grado di controllare la distribuzione dei propri dati personali.*

Emendamento 82

Proposta di direttiva Articolo 20

Testo della Commissione

Corresponsabili del trattamento

Gli Stati membri dispongono che se il responsabile del trattamento determina le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del trattamento determinino, mediante accordi *interni*, le rispettive responsabilità in merito al rispetto delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Emendamento

Corresponsabili del trattamento

1. Gli Stati membri dispongono che se il responsabile del trattamento determina le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del trattamento determinino, mediante accordi ***giuridicamente vincolanti***, le rispettive responsabilità in merito al rispetto delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

2. Se non è stato informato di quale fra i corresponsabili del trattamento sia il responsabile ai sensi del paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi della presente direttiva nei confronti di ciascuno dei due o più corresponsabili del trattamento.

Emendamento 83

**Proposta di direttiva
Articolo 21**

Testo della Commissione

Incaricato del trattamento

1. Gli Stati membri dispongono che qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento, questi scelga un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure e procedure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato.

Emendamento

Incaricato del trattamento

1. Gli Stati membri dispongono che qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento, questi scelga un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure e procedure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, ***con particolare riguardo alle misure tecniche di sicurezza e alle misure organizzative che presiedono***

2. Gli Stati membri dispongono che l'esecuzione dei trattamenti su commissione sia disciplinata da un atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che preveda segnatamente che l'incaricato del trattamento ***agisca soltanto su istruzione del responsabile del trattamento, in particolare qualora sia vietato il trasferimento dei dati personali usati.***

al trattamento da effettuare, e per garantire il rispetto di tali misure.

2. Gli Stati membri dispongono che l'esecuzione dei trattamenti su commissione sia disciplinata da un ***contratto o*** atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che preveda segnatamente che l'incaricato del trattamento:

(a) agisca soltanto su istruzione del responsabile del trattamento;

(b) impieghi esclusivamente personale che abbia accettato di essere vincolato da un obbligo di riservatezza o abbia l'obbligo legale di riservatezza;

(c) prenda tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 27;

(d) coinvolga un altro incaricato del trattamento solo con il permesso del responsabile del trattamento e informi pertanto tempestivamente quest'ultimo dell'intenzione di coinvolgere un altro incaricato affinché il responsabile del trattamento abbia la possibilità di sollevare obiezioni;

(e) per quanto possibile tenuto conto della natura del trattamento, adotti d'intesa con il responsabile del trattamento le condizioni tecniche e organizzative necessarie per l'adempimento dell'obbligo del responsabile del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

(f) aiuti il responsabile del trattamento a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 25 bis a 29;

(g) trasmetta a fine trattamento tutti i risultati al responsabile del trattamento, si astenga dal trattare altrimenti i dati personali e cancelli le copie esistenti,

salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri ne prescriva la conservazione;

(h) metta a disposizione del responsabile del trattamento e dell'autorità di controllo tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;

(i) tenga conto del principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per default.

2 bis. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento documentano per iscritto le istruzioni del responsabile del trattamento e gli obblighi dell'incaricato del trattamento di cui al paragrafo 2.

3. L'incaricato del trattamento che tratta i dati personali diversamente da quanto indicato nelle istruzioni del responsabile del trattamento è considerato responsabile del trattamento per tale trattamento ed è soggetto alle norme sui corresponsabili del trattamento di cui all'articolo 20.

3. L'incaricato del trattamento che tratta i dati personali diversamente da quanto indicato nelle istruzioni del responsabile del trattamento è considerato responsabile del trattamento per tale trattamento ed è soggetto alle norme sui corresponsabili del trattamento di cui all'articolo 20.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'incaricato del trattamento che sia o diventi la parte determinante rispetto alle finalità, ai mezzi o ai metodi di trattamento o che non agisca esclusivamente secondo le istruzioni del responsabile del trattamento è considerato un corresponsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 20.

Emendamento 85

Proposta di direttiva Articolo 23

Testo della Commissione

Documentazione

1. Gli Stati membri dispongono che ogni responsabile del trattamento e incaricato del trattamento conservi la documentazione di tutti i sistemi e procedure di trattamento sotto la propria responsabilità.

2. La documentazione contiene almeno le seguenti informazioni:

(a) nome e coordinate di contatto del responsabile del trattamento, o di ogni corresponsabile del trattamento o incaricato del trattamento;

(b) finalità del trattamento;

(c) indicazione dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali;

Emendamento

Documentazione

1. Gli Stati membri dispongono che ogni responsabile del trattamento e incaricato del trattamento conservi la documentazione di tutti i sistemi e procedure di trattamento sotto la propria responsabilità.

2. La documentazione contiene almeno le seguenti informazioni:

(a) nome e coordinate di contatto del responsabile del trattamento, o di ogni corresponsabile del trattamento o incaricato del trattamento;

(a bis) accordo giuridicamente vincolante, se vi sono corresponsabili del trattamento; elenco degli incaricati e delle attività di trattamento oggetto dell'incarico;

(b) finalità del trattamento;

(b bis) indicazione delle componenti dell'organizzazione del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento a cui è affidato il trattamento dei dati personali per una particolare finalità;

(b ter) descrizione della categoria o delle categorie di interessati e dei pertinenti dati o categorie di dati;

(c) indicazione dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali;

(c bis) ove applicabile, informazioni sull'esistenza della profilazione, sulle misure basate sulla profilazione e sui meccanismi per sollevare obiezioni alla profilazione;

(c ter) informazioni intellegibili sulla ratio sottesa al trattamento automatizzato dei dati;

(d) indicazione dei trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale.

3. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono la documentazione a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta.

(d) indicazione dei trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale **e la base giuridica del trasferimento dei dati; quando un trasferimento si basa sull'articolo 35 o 36 della presente direttiva viene fornita una spiegazione esauriente;**

(d bis) termini di tempo per cancellare le diverse categorie di dati;

(d ter) esiti delle verifiche delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 1;

(d quater) indicazione del fondamento giuridico del trattamento al quale sono destinati i dati.

3. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono **tutta** la documentazione a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta.

Emendamento 86

Proposta di direttiva Articolo 24

Testo della Commissione

Registrazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano registrati almeno i seguenti trattamenti: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, interconnessione e cancellazione. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni indicano in particolare la finalità, la data e l'ora del trattamento e, **nella misura del possibile,** l'identificazione della persona che ha consultato o comunicato i dati personali.

2. Le registrazioni sono usate esclusivamente ai fini della verifica della

Emendamento

Registrazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano registrati almeno i seguenti trattamenti: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, interconnessione e cancellazione. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni indicano in particolare la finalità, la data e l'ora del trattamento e l'identificazione della persona che ha consultato o comunicato i dati personali, **nonché l'identità del destinatario di tali dati.**

2. Le registrazioni sono usate esclusivamente ai fini della verifica della

liceità del trattamento dei dati,
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità
e la sicurezza dei dati.

liceità del trattamento dei dati,
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità
e la sicurezza dei dati *o a fini di controllo,*
sia da parte del responsabile della
protezione dei dati sia da parte
dell'autorità di protezione dei dati.

2 bis. Il responsabile del trattamento e
l'incaricato del trattamento mettono su
richiesta la documentazione a
disposizione dell'autorità di controllo.

Emendamento 87

Proposta di direttiva Articolo 25

Testo della Commissione

Cooperazione con l'autorità di controllo

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento cooperino, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo in particolare *tutte* le informazioni *necessarie all'esercizio delle sue funzioni*.

2. Quando l'autorità di controllo esercita i poteri a norma dell'articolo 46, lettere a) e b), il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento rispondono a una a sua richiesta entro un termine ragionevole. La risposta comprende una descrizione delle misure prese a seguito delle osservazioni dell'autorità di controllo e dei risultati raggiunti.

Emendamento

Cooperazione con l'autorità di controllo

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento cooperino, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo in particolare le informazioni *di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), e garantendo l'accesso come disposto dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera b).*

2. Quando l'autorità di controllo esercita i poteri a norma dell'articolo 46, *paragrafo 1*, lettere a) e b), il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento rispondono a una a sua richiesta entro un termine ragionevole *specificato dall'autorità di controllo*. La risposta comprende una descrizione delle misure prese a seguito delle osservazioni dell'autorità di controllo e dei risultati raggiunti.

Emendamento 88

Proposta di direttiva Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25 bis

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Gli Stati membri garantiscono che, laddove le operazioni di trattamento presentino, per loro natura, campo di applicazione o finalità, rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, il responsabile del trattamento o l'incaricato operante per conto del responsabile valutino l'impatto dei sistemi e delle procedure di trattamento contemplate sulla protezione dei dati personali, prima di nuovi trattamenti o al più presto possibile nel caso dei trattamenti già in essere.

2. I seguenti trattamenti, in particolare, possono presentare i rischi specifici di cui al paragrafo 1:

(a) trattamento di dati personali in sistemi di archiviazione su vasta scala a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;

(b) trattamento di categorie particolari di dati personali ex articolo 8, di dati personali riguardanti minori, di dati biometrici e di dati relativi all'ubicazione, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali.

(c) valutazione di taluni aspetti della personalità o analisi o previsioni relative in particolare al comportamento delle persone, basate su trattamenti automatizzati e che possono produrre effetti giuridici o significativamente incidere sulla sua persona;

(d) la sorveglianza di zone accessibili al pubblico, in particolare se effettuata mediante dispositivi ottico-elettronici (videosorveglianza); oppure

(e) qualunque altro trattamento che richieda la consultazione dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1.

3. La valutazione contiene almeno:

(a) una descrizione sistematica del trattamento previsto;

(b) una valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento previsto in rapporto alle sue finalità;

(c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e le misure previste per rimediare e per ridurre al massimo il volume dei dati personali trattati;

(d) le misure di sicurezza e i meccanismi atti a garantire la protezione dei dati personali e a dimostrare la conformità alle disposizioni adottate in base alla presente direttiva, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e di altri soggetti coinvolti.

(e) un'indicazione generale dei termini entro cui vanno cancellate le varie categorie di dati;

(f) se del caso, un'indicazione dei trasferimenti di dati previsti verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'articolo 36, paragrafo 2, la documentazione delle idonee garanzie;

4. Se il responsabile o l'incaricato del trattamento ha nominato un responsabile della protezione dei dati, quest'ultimo partecipa alla procedura di valutazione d'impatto.

5. Gli Stati membri dispongono che il

responsabile del trattamento consulti il pubblico in merito al trattamento previsto, lasciando impregiudicata la tutela del pubblico interesse o la sicurezza del trattamento.

6. Fatta salva la tutela del pubblico interesse o la sicurezza del trattamento, la valutazione sarà resa facilmente accessibile al pubblico.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa richiesta del parere del comitato europeo per la protezione dei dati, atti delegati conformemente all'articolo 56 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti i trattamenti che possono presentare rischi specifici ex paragrafi 1 e 2 e i requisiti riguardanti la valutazione ex paragrafo 3, comprese le condizioni di scalabilità, verifica e controllabilità.

Emendamento 89

Proposta di direttiva Articolo 26

Testo della Commissione

Consultazione preventiva dell'autorità di controllo

1. Gli Stati membri provvedono affinché il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento consulti l'autorità di controllo prima di trattare dati personali *che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se:*

(a) *si tratta delle categorie particolari di dati di cui all'articolo 8;*

Emendamento

Consultazione preventiva dell'autorità di controllo

1. Gli Stati membri provvedono affinché, *onde garantire che il trattamento previsto sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati*, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento consulti l'autorità di controllo prima di trattare dati personali *qualora:*

(a) *la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 25 bis indichi che le operazioni di trattamento, per la loro natura, il loro oggetto e/o le loro finalità, possono presentare un alto*

(b) il tipo di trattamento, in particolare il ricorso a tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, comporta per altri versi rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, segnatamente per quanto attiene alla protezione dei dati personali.

2. Gli Stati membri *possono disporre* che l'autorità di controllo stabilisca un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 1.

grado di rischi specifici, oppure

(b) l'autorità di controllo ritenga necessario effettuare una consultazione preventiva su determinate operazioni di trattamento che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati.

1 bis. Nel caso in cui in base alle sue prerogative l'autorità di controllo stabilisca che il trattamento previsto non è conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, in particolare qualora i rischi non siano sufficientemente identificati o attenuati, essa vieta il trattamento previsto e presenta opportune proposte per ovviare al difetto di conformità.

2. Gli Stati membri *dispongono* che, *dopo aver consultato il comitato europeo per la protezione dei dati*, l'autorità di controllo stabilisca un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 1, *lettera b*).

2 bis. Gli Stati membri prevedono che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento trasmetta all'autorità di controllo la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 25 bis e, se richiesta, ogni altra informazione, al fine di consentire all'autorità di controllo di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie.

2 ter. Se ritiene che il trattamento previsto non sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva o che i rischi non siano sufficientemente identificati o attenuati, l'autorità di controllo presenta opportune proposte per ovviare al difetto di conformità.

2 quater. Quando predispongono un atto legislativo da sottoporre ai parlamenti

nazionali o una misura basata su tale atto in cui venga definita la natura del trattamento, gli Stati membri possono consultare l'autorità di controllo per garantire la conformità del trattamento previsto alla presente direttiva e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati.

Emendamento 90

Proposta di direttiva Articolo 27

Testo della Commissione

Sicurezza del trattamento

1. Gli Stati membri dispongono che, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettano in atto misure tecniche e organizzative *adeguate* per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati personali da proteggere.

2. Ciascuno Stato membro dispone che per il trattamento automatizzato dei dati il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento, previa valutazione dei rischi, metta in atto misure volte a:

(a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento di dati personali (controllo dell'accesso alle attrezzature);

(b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);

(c) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo

Emendamento

Sicurezza del trattamento

1. Gli Stati membri dispongono che, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettano in atto *idonee* misure *e procedure* tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati personali da proteggere.

2. Ciascuno Stato membro dispone che per il trattamento automatizzato dei dati il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento, previa valutazione dei rischi, metta in atto misure volte a:

(a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento di dati personali (controllo dell'accesso alle attrezzature);

(b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);

(c) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo

della memorizzazione);

(d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utente);

(e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati abbiano accesso solo ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);

(f) garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);

(g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati, il momento dell'introduzione e la persona che l'ha effettuata (controllo dell'introduzione);

(h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati da persone non autorizzate durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

(i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (recupero);

(j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali memorizzati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (autenticità).

della memorizzazione);

(d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utente);

(e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati abbiano accesso solo ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);

(f) garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);

(g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati, il momento dell'introduzione e la persona che l'ha effettuata (controllo dell'introduzione);

(h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati da persone non autorizzate durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

(i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (recupero);

(j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali memorizzati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (autenticità);

(j bis) assicurare che, in caso di trattamento di dati personali sensibili ex articolo 8, siano poste in essere misure di sicurezza aggiuntive per garantire la consapevolezza situazionale dei rischi e la capacità di adottare, praticamente in

tempo reale, interventi di prevenzione, correzione e attenuazione contro vulnerabilità o incidenti che potrebbero costituire un rischio per i dati;

2 bis. Gli Stati membri dispongono che siano nominati responsabili del trattamento solo organismi in grado di garantire il rispetto delle necessarie misure tecniche e organizzative di cui al paragrafo 1 nonché la conformità alle istruzioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a). L'autorità competente controlla l'operato dell'incaricato del trattamento sotto tali aspetti.

3. Se necessario, la Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie situazioni, in particolare gli standard di cifratura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

3. Se necessario, la Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie situazioni, in particolare gli standard di cifratura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Emendamento 91

Proposta di direttiva Articolo 28

Testo della Commissione

Notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

1. Gli Stati membri dispongono che, in caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifichi la violazione all'autorità di controllo senza ritardo, ove possibile entro 24 ore ***dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora non proceda alla notificazione entro 24 ore***, il responsabile del trattamento trasmette, su richiesta, all'autorità di controllo una giustificazione motivata.

2. L'incaricato del trattamento allerta e informa il responsabile del trattamento

Emendamento

Notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

1. Gli Stati membri dispongono che, in caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifichi la violazione all'autorità di controllo senza ritardo, ove possibile entro ***le*** 24 ore. ***In caso di ritardo***, il responsabile del trattamento trasmette, su richiesta, all'autorità di controllo una giustificazione motivata.

2. L'incaricato del trattamento allerta e informa ***senza ritardo*** il responsabile del

immediatamente dopo aver accertato la violazione.

3. La notificazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:

(a) descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi le categorie e il numero di interessati in questione e le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione;

(b) indicare l'identità e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 30 o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

(c) elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali;

(d) descrivere le possibili conseguenze della violazione dei dati personali;

(e) descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali.

4. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento documenti la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

trattamento dopo aver accertato la violazione.

3. La notificazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:

(a) descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi le categorie e il numero di interessati in questione e le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione;

(b) indicare l'identità e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 30 o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

(c) elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali;

(d) descrivere le possibili conseguenze della violazione dei dati personali;

(e) descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali **e mitigarne gli effetti.**

Qualora non sia possibile fornire tutte le informazioni senza ritardi, il responsabile del trattamento può completare la notificazione in una fase successiva.

4. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento documenti la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve ***essere sufficiente per*** consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

4 bis. L'autorità di controllo tiene un registro pubblico dei tipi di violazioni ufficialmente comunicate.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ***previa richiesta del parere del***

all'articolo 56 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti l'accertamento della violazione di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono tenuti a notificare la violazione.

6. La Commissione può stabilire il formato standard di tale notificazione all'autorità di controllo, le procedure applicabili all'obbligo di notificazione e la forma e le modalità della documentazione di cui al paragrafo 4, compresi i termini per la cancellazione delle informazioni ivi contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Emendamento 92

Proposta di direttiva Articolo 29

Testo della Commissione

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Gli Stati membri dispongono che quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 28, comunichi la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettere b) e c).

comitato europeo per la protezione dei dati, atti delegati conformemente all'articolo 56 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti l'accertamento della violazione di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono tenuti a notificare la violazione.

6. La Commissione può stabilire il formato standard di tale notificazione all'autorità di controllo, le procedure applicabili all'obbligo di notificazione e la forma e le modalità della documentazione di cui al paragrafo 4, compresi i termini per la cancellazione delle informazioni ivi contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Emendamento

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Gli Stati membri dispongono che quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali, di attentare alla vita privata, **ai diritti o agli interessi legittimi** dell'interessato, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 28, comunichi la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 è **completa e utilizza un linguaggio semplice e chiaro**. Essa **descrive** la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui

3. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se il responsabile del trattamento dimostra in modo convincente all'autorità di controllo che ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione devono rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

4. La comunicazione all'interessato può essere ritardata, limitata *od omessa* per i motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 93

Proposta di direttiva Articolo 30

Testo della Commissione

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designi un responsabile della protezione dei dati.
2. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della

RR\1010954IT.doc

all'articolo 28, paragrafo 3, lettere b), c) e d) *come pure le informazioni concernenti i diritti dell'interessato, incluso il ricorso.*

3. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se il responsabile del trattamento dimostra in modo convincente all'autorità di controllo che ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione devono rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

3 bis. Fatto salvo l'obbligo per il responsabile del trattamento di comunicare all'interessato la violazione dei dati personali, se il responsabile del trattamento non ha provveduto a comunicare all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, può obbligare il responsabile del trattamento a provvedervi.

4. La comunicazione all'interessato può essere ritardata *o* limitata per i motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designi un responsabile della protezione dei dati.
2. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della

83/174

PE501.928v03-00

conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all'articolo 32.

3. Il responsabile della protezione dei dati può essere designato per più enti, tenuto conto della struttura organizzativa dell'autorità competente.

conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all'articolo 32. ***Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.***

2 bis. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicuri che ogni altra funzione professionale del responsabile della protezione dei dati sia compatibile con i compiti e le funzioni dello stesso in qualità di responsabile della protezione dei dati e non dia adito a conflitto di interessi.

2 ter. Il responsabile della protezione dei dati viene nominato per un mandato di almeno quattro anni. Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile. Durante il mandato può essere destituito dalla carica solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

2 quater. Gli Stati membri dispongono che l'interessato interessato abbia il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali.

3. Il responsabile della protezione dei dati può essere designato per più enti, tenuto conto della struttura organizzativa dell'autorità competente.

3 bis. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento comunichi il nome e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati all'autorità di controllo e al pubblico.

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce personale, locali, attrezzature, formazione professionale continua e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 32, oltre che per mantenerne le competenze professionali.

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 32

Testo della Commissione

Emendamento

Compiti del responsabile della protezione dei dati

Compiti del responsabile della protezione dei dati

Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento conferisca al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti:

Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento conferisca al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti:

(a) informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;

(a) ***sensibilizzare***, informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, ***in particolare riguardo alle misure tecniche e organizzative e alle procedure***, e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;

(b) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione delle politiche in materia di protezione dei

(b) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione delle politiche in materia di protezione dei

dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi;

(c) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l'informazione dell'interessato e le richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva;

(d) garantire la conservazione della documentazione di cui all'articolo 23;

(e) controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate ai sensi degli articoli 28 e 29;

(f) controllare che sia presentata domanda di consultazione preventiva all'autorità di controllo nei casi previsti dall'articolo 26;

(g) controllare che sia dato seguito alle richieste dell'autorità di controllo e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta;

(h) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento e, se del caso, consultare l'autorità di controllo di propria iniziativa.

dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi;

(c) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l'informazione dell'interessato e le richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva;

(d) garantire la conservazione della documentazione di cui all'articolo 23;

(e) controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate ai sensi degli articoli 28 e 29;

(f) controllare che **la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati sia richiesta dal responsabile o dall'incaricato del trattamento e che** sia presentata domanda di consultazione preventiva all'autorità di controllo nei casi previsti dall'articolo 26, **paragrafo 1**;

(g) controllare che sia dato seguito alle richieste dell'autorità di controllo e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta;

(h) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento e, se del caso, consultare l'autorità di controllo di propria iniziativa.

Emendamento 96

Proposta di direttiva Articolo 33

Testo della Commissione

Principi generali per il trasferimento

Gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento, a cura di un'autorità competente, di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compreso il trasferimento successivo verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, soltanto se:

(a) è necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, *e*

(b) il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento rispettano le *condizioni indicate nel presente capo*.

Emendamento

Principi generali per il trasferimento

Gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento, a cura di un'autorità competente, di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compreso il trasferimento successivo verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, soltanto se:

(a) ***il trasferimento*** è necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, *e*

a bis) i dati sono trasferiti al responsabile del trattamento in un paese terzo o un'organizzazione internazionale che sia una pubblica autorità competente ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, e

a ter) il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento rispettano le condizioni indicate nel presente capo, compreso il trasferimento successivo di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, e

(b) il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento rispettano le ***altre disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, e***

(b bis) il livello di protezione dei dati personali degli interessati garantito nell'Unione dalla presente direttiva non è compromesso, e

(b ter) la Commissione ha deciso, a norma delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34, che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello

*adeguato di protezione, oppure
(b quater) sono offerte garanzie adeguate
per la protezione dei dati personali in uno
strumento giuridicamente vincolante
come indicato all'articolo 35.*

*Gli Stati membri dispongono che i
trasferimenti successivi di cui al primo
comma del presente articolo siano
ammessi se, in aggiunta alle condizioni
indicate in detto comma:*

*(a) il trasferimento successivo è
necessario per la stessa finalità specifica
del trasferimento originale, e*

*(b) l'autorità competente che ha eseguito
il trasferimento originale autorizza il
trasferimento successivo.*

Emendamento 97

Proposta di direttiva Articolo 34

Testo della Commissione

Trasferimento previa decisione di
adeguatezza

1. Gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se la Commissione ha deciso, conformemente **all'articolo 41 del regolamento (UE)/2012** o al paragrafo 3 del presente articolo, che il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di **ulteriori** autorizzazioni.

2. In mancanza di decisione adottata conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE)/2012, la

Emendamento

Trasferimento previa decisione di
adeguatezza

1. Gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se la Commissione ha deciso, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, che il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni **particolari**.

2. Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione **la Commissione prende** in considerazione i seguenti elementi:

Commissione valuta l'adeguatezza del livello di protezione **prendendo** in considerazione i seguenti elementi:

(a) lo stato di diritto, la pertinente legislazione **generale e settoriale** vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

(b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, incaricate di garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati, assistere e consigliare gli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo dell'Unione e degli Stati membri, e

(c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione.

3. La **Commissione può** decidere, nei limiti della presente direttiva, che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.**

4. L'atto **di esecuzione** specifica il proprio

(a) lo stato di diritto, la pertinente legislazione vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, **l'attuazione di tale legislazione** e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione; **i precedenti giurisprudenziali** nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

(b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, incaricate di garantire **con sufficienti poteri sanzionatori** il rispetto delle norme di protezione dei dati, assistere e consigliare gli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo dell'Unione e degli Stati membri, e

(c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, **in particolare eventuali convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti concernenti la protezione dei dati personali.**

3. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa richiesta del parere del comitato europeo per la protezione dei dati, atti delegati conformemente all'articolo 56 al fine di** decidere, nei limiti della presente direttiva, che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.

4. L'atto **delegato** specifica il proprio

campo di applicazione geografico e settoriale e, *se del caso*, identifica l'autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).

5. **La Commissione può** decidere, nei limiti della presente direttiva, che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei casi in cui la pertinente legislazione **generale e settoriale** vigente nel paese terzo o per l'organizzazione internazionale in questione non garantisce diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli i cui dati personali sono oggetto di trasferimento. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza per gli interessati relativamente al loro diritto alla protezione dei dati, secondo la procedura cui all'articolo 57, paragrafo 3.**

6. Gli Stati membri provvedono affinché quando la Commissione decide, ai sensi del paragrafo 5, che è vietato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, **tale decisione faccia salvi i trasferimenti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, o dell'articolo 36.** La Commissione avvia, al momento opportuno, consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione risultante dalla decisione di cui

campo di applicazione geografico e settoriale e identifica l'autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).

4 bis. La Commissione controlla, su base continuativa, gli sviluppi che potrebbero incidere sull'attuazione degli elementi elencati al paragrafo 2 nei paesi terzi e organizzazioni internazionali in relazione ai quali è stato adottato un atto delegato ai sensi del paragrafo 3.

5. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 56 al fine di** decidere, nei limiti della presente direttiva, che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei casi in cui la pertinente legislazione vigente nel paese terzo o per l'organizzazione internazionale in questione non garantisce diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli i cui dati personali sono oggetto di trasferimento.

6. Gli Stati membri provvedono affinché quando la Commissione decide, ai sensi del paragrafo 5, che è vietato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione. La Commissione avvia, al momento opportuno, consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione risultante dalla decisione di cui al paragrafo 5.

al paragrafo 5.

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori di trattamento all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è garantito un livello di protezione adeguato.

8. La Commissione sorveglia l'applicazione degli atti di *esecuzione di* cui ai paragrafi 3 e 5.

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori di trattamento all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è garantito un livello di protezione adeguato.

8. La Commissione sorveglia l'applicazione degli atti *delegati* di cui ai paragrafi 3 e 5.

Emendamento 98

Proposta di direttiva Articolo 35

Testo della Commissione

Trasferimento in presenza di garanzie adeguate

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 34, **gli Stati membri dispongono che il trasferimento di dati personali a un destinatario in un paese terzo o presso un'organizzazione internazionale possa aver luogo se:**

(a) sono offerte garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante, oppure

(b) il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la

Emendamento

Trasferimento in presenza di garanzie adeguate

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 34, **ovvero decide che un paese terzo, una sua regione o un'organizzazione internazionale, non garantiscono adeguati livelli di protezione in conformità dell'articolo 34, paragrafo 5, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo, una sua regione o un'organizzazione internazionale solo se ha offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante.**

protezione dei dati personali.

1. La decisione di trasferimento ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è presa da personale debitamente autorizzato. Il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo.

2. Il trasferimento deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità di controllo.

Emendamento 99

**Proposta di direttiva
Articolo 36**

Testo della Commissione

Deroghe

In deroga agli articoli 34 e 35, gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:

- (a) il trasferimento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, oppure
- (b) il trasferimento sia necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali, **oppure**
- (c) il trasferimento dei dati sia essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno

Emendamento

Deroghe

1. Se, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, la Commissione ha constatato che non sussiste un adeguato livello di protezione, il trasferimento di dati personali verso il paese terzo interessato o verso l'organizzazione internazionale in questione non ha luogo se nel caso specifico i legittimi interessi delle persone interessate al non trasferimento dei dati prevalgono sull'interesse pubblico al trasferimento.

2. In deroga agli articoli 34 e 35, gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:

- (a) il trasferimento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, oppure
- (b) il trasferimento sia necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali, **oppure**
- (c) il trasferimento dei dati sia essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno

Stato membro o di un paese terzo, oppure

(d) il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali, oppure

(e) il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.

Stato membro o di un paese terzo, oppure

(d) il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali, oppure

(e) il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.

2 bis. Il trattamento che si basa sull'articolo 2 deve avere una base giuridica nel diritto dell'Unione, o nel diritto dello Stato membro a cui è soggetto il responsabile del trattamento; la normativa in questione deve soddisfare un interesse pubblico o l'esigenza di protezione dei diritti e delle libertà di terzi, rispettare nella sostanza il diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionata al legittimo obiettivo perseguito.

2 ter. Tutti i trasferimenti di dati disposti mediante deroghe devono essere adeguatamente motivati e limitati allo stretto necessario. Non sono ammessi trasferimenti ingenti e frequenti di dati.

2 quater. La decisione di trasferimento ai sensi del paragrafo 2 è presa da personale debitamente autorizzato. Il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo con l'indicazione della data e ora del trasferimento, delle informazioni sull'autorità ricevente, della motivazione del trasferimento, e dei dati trasferiti.

Emendamento 100

Proposta di direttiva Articolo 37

Testo della Commissione

Condizioni specifiche per il trasferimento di dati personali

Gli Stati membri prevedono che il responsabile del trattamento informi il destinatario dei dati personali di ogni limitazione di trattamento e prenda tutte le misure ragionevoli per garantirne il rispetto.

Emendamento

Condizioni specifiche per il trasferimento di dati personali

Gli Stati membri prevedono che il responsabile del trattamento informi il destinatario dei dati personali di ogni limitazione di trattamento e prenda tutte le misure ragionevoli per garantirne il rispetto. ***Il responsabile del trattamento comunica altresì al destinatario dei dati personali ogni aggiornamento, rettifica o cancellazione dei dati e il destinatario provvede, a sua volta, alla medesima comunicazione in caso di trasferimento successivo.***

Emendamento 101

**Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a)**

Testo della Commissione

(a) sviluppare efficaci meccanismi di cooperazione internazionale per ***facilitare*** l'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;

Emendamento

(a) sviluppare efficaci meccanismi di cooperazione internazionale per ***garantire*** l'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;

Emendamento 102

**Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera d bis) (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) chiarire e consultarsi sui conflitti giurisdizionali con paesi terzi.

Emendamento 103

Proposta di direttiva Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 bis

Relazione della Commissione

La Commissione presenta a intervalli regolari al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione degli articoli da 33 a 38. La prima relazione è trasmessa entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. A tale fine, la Commissione può chiedere informazioni - che devono esserle fornite senza indugio - agli Stati membri e alle autorità di controllo. Le relazioni sono pubblicate.

Emendamento 104

Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di controllo eserciti le sue funzioni e i suoi poteri in piena indipendenza.

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di controllo eserciti le sue funzioni e i suoi poteri in piena indipendenza, ***anche in presenza di accordi di cooperazione a norma del Capo VII della presente direttiva.***

Emendamento 105

Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ogni Stato membro dispone che nell'adempimento delle loro funzioni i

2. Ogni Stato membro dispone che nell'adempimento delle loro funzioni i

membri dell'autorità di controllo non sollecitino né accettino istruzioni da alcuno.

membri dell'autorità di controllo non sollecitino né accettino istruzioni da alcuno **e mantengano piena indipendenza e imparzialità.**

Emendamento 106

Proposta di direttiva Articolo 43

Testo della Commissione

Segreto professionale

Gli Stati membri dispongono che durante e dopo il mandato i membri e il personale dell'autorità di controllo siano tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento

Segreto professionale

Gli Stati membri dispongono, **in conformità con le legislazioni e prassi nazionali**, che durante e dopo il mandato i membri e il personale dell'autorità di controllo siano tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esercizio delle loro funzioni, **funzioni che essi dovranno svolgere con indipendenza e trasparenza come prescritto dalla presente direttiva.**

Emendamento 107

Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Competenza

1. Gli Stati membri dispongono che ogni autorità di controllo **eserciti**, nel territorio del suo Stato membro, i poteri di cui gode a norma della presente direttiva.

Emendamento

Competenza

1. Gli Stati membri dispongono che ogni autorità di controllo **abbia la competenza necessaria per svolgere i propri compiti e per esercitare**, nel territorio del suo Stato membro, i poteri di cui gode a norma della presente direttiva.

Emendamento 108

Proposta di direttiva Articolo 45

Testo della Commissione

Funzioni

Gli Stati membri dispongono che l'autorità di controllo:

- (a) sorvegli e garantisca l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e delle relative misure di esecuzione;
- (b) tratti i reclami proposti dagli interessati o da associazioni ***che li rappresentano e che siano da questi debitamente autorizzate*** ai sensi dell'articolo 50, svolga le indagini opportune e informi l'interessato o l'associazione dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;
- (c) verifichi la liceità del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 14 e informi l'interessato entro un termine ragionevole dell'esito della verifica o dei motivi per cui non è stata effettuata;
- (d) presti assistenza reciproca alle altre autorità di controllo e garantisca l'applicazione e l'attuazione coerente delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva;
- (e) svolga indagini di propria iniziativa oppure a seguito di un reclamo o su richiesta di un'altra autorità di controllo, ed entro un termine ragionevole ne comunichi l'esito all'interessato che abbia proposto reclamo;
- (f) sorvegli gli sviluppi che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla

Emendamento

Funzioni

I. Gli Stati membri dispongono che l'autorità di controllo:

- (a) sorvegli e garantisca l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e delle relative misure di esecuzione;
- (b) tratti i reclami proposti dagli interessati o da associazioni ai sensi dell'articolo 50, svolga le indagini opportune e informi l'interessato o l'associazione dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;
- (c) verifichi la liceità del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 14 e informi l'interessato entro un termine ragionevole dell'esito della verifica o dei motivi per cui non è stata effettuata;
- (d) presti assistenza reciproca alle altre autorità di controllo e garantisca l'applicazione e l'attuazione coerente delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva;
- (e) svolga indagini, ***ispezioni e audit*** di propria iniziativa oppure a seguito di un reclamo o su richiesta di un'altra autorità di controllo, ed entro un termine ragionevole ne comunichi l'esito all'interessato che abbia proposto reclamo;
- (f) sorvegli gli sviluppi che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla

protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

(g) sia consultata dalle istituzioni e dagli organismi degli Stati membri in merito alle misure legislative e amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

(h) sia consultata in merito ai trattamenti conformemente all'articolo 26;

(i) partecipi alle attività del comitato europeo per la protezione dei dati.

2. Ogni autorità di controllo promuove la sensibilizzazione del pubblico ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori.

3. L'autorità di controllo, su richiesta, consiglia l'interessato in merito all'esercizio dei diritti derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri.

4. L'autorità di controllo fornisce un modulo compilabile elettronicamente per la proposizione dei reclami di cui al paragrafo 1, lettera b), senza escludere altri mezzi di comunicazione.

5. Gli Stati membri dispongono che l'autorità di controllo svolga le proprie funzioni senza spese per l'interessato.

6. Qualora le richieste siano *vessatorie*, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'autorità di controllo può esigere un contributo spese *o non effettuare quanto richiesto dall'interessato*. Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere *vessatorio* della richiesta.

protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

(g) sia consultata dalle istituzioni e dagli organismi degli Stati membri in merito alle misure legislative e amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

(h) sia consultata in merito ai trattamenti conformemente all'articolo 26;

(i) partecipi alle attività del comitato europeo per la protezione dei dati.

2. Ogni autorità di controllo promuove la sensibilizzazione del pubblico ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori.

3. L'autorità di controllo, su richiesta, consiglia l'interessato in merito all'esercizio dei diritti derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri.

4. L'autorità di controllo fornisce un modulo compilabile elettronicamente per la proposizione dei reclami di cui al paragrafo 1, lettera b), senza escludere altri mezzi di comunicazione.

5. Gli Stati membri dispongono che l'autorità di controllo svolga le proprie funzioni senza spese per l'interessato.

6. Qualora le richieste siano *manifestamente eccessive*, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'autorità di controllo può esigere un contributo spese *ragionevole*. *Tale contributo spese non supera i costi di esecuzione dell'azione richiesta*. Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere *manifestamente eccessivo* della richiesta.

Emendamento 109

Proposta di direttiva Articolo 46

Testo della Commissione

Poteri

Gli Stati membri dispongono che **a** ogni autorità di controllo *siano riconosciuti in particolare:*

(a) *poteri investigativi, come la facoltà di accedere ai dati oggetto di trattamento e di raccogliere qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo;*

(b) *poteri effettivi d'intervento, come quello di esprimere pareri prima dell'avvio di trattamenti e di dar loro adeguata pubblicità, o quello di ordinare la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei dati o di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, oppure quello di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento o di adire i parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali;*

(c) *il potere di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.*

Emendamento

Poteri

I. Gli Stati membri dispongono che ogni autorità di controllo **abbia il potere di:**

(a) *notificare al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento le asserite violazioni delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, ingiungere al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di porre rimedio alle violazioni con misure specifiche, al fine di migliorare la protezione degli interessati;*

(b) *ordinare al responsabile del trattamento di conformarsi alle richieste dell'interessato di esercitare i propri diritti ai sensi della presente direttiva, compresi quelli previsti dagli articoli da 12 a 17, laddove tali richieste siano state respinte in violazione di tali disposizioni;*

(c) *ordinare al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di fornire le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e 2, e agli articoli 11, 28 e 29;*

(d) *assicurare il rispetto dei pareri relativi alle precedenti consultazioni di cui all'articolo 26;*

(e) *rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento;*

(f) *ordinare la rettifica, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati trattati in*

violazione delle disposizioni della presente direttiva e la notificazione di tali misure ai terzi cui sono stati trasmessi i dati;

(g) vietare trattamenti, a titolo provvisorio o definitivo;

(h) sospendere la circolazione dei dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale;

(i) informare i parlamenti nazionali, il governo o altre istituzioni pubbliche e il pubblico in merito.

2. Ogni autorità di controllo dispone dei poteri investigativi necessari per ottenere dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento:

(a) l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio della sua funzione di controllo;

(b) l'accesso a tutti i suoi locali, comprese le attrezzature e i mezzi, conformemente alla legislazione nazionale, laddove vi siano motivi ragionevoli per presumere che vi si svolga un'attività in violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, fatta salva l'eventuale autorizzazione giudiziaria prescritta dalla legislazione nazionale.

3. Fatto salvo l'articolo 43, gli Stati membri dispongono che non siano prescritti ulteriori requisiti di segretezza su richiesta delle autorità di controllo.

4. Gli Stati membri possono disporre che siano richieste ulteriori indagini di sicurezza in linea con la legislazione nazionale per l'accesso a informazioni classificate a un livello pari o superiore a "EU CONFIDENTIAL". Se la legislazione dello Stato membro della competente autorità di controllo non prescrive ulteriori indagini di sicurezza, la mancata previsione di tali indagini deve essere riconosciuta da tutti gli altri Stati membri.

5. Ogni autorità di controllo ha il potere

di adire le autorità giudiziarie per le violazioni delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e di agire in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2.

6. Ogni autorità di controllo ha il potere di imporre sanzioni per violazioni amministrative.

Emendamento 110

Proposta di direttiva Articolo 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 46 bis

Segnalazione di violazioni

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità di controllo tengano conto delle linee guida emesse dal comitato europeo per la protezione dei dati a norma dell'articolo 66, paragrafo 4, lettera b del regolamento (UE) .../2013 e pongano in essere dispositivi efficaci per incoraggiare la segnalazione riservata di violazioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti pongano in essere dispositivi efficaci per incoraggiare la segnalazione riservata di violazioni della presente direttiva.

Emendamento 111

Proposta di direttiva Articolo 47

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dispongono che ogni autorità di controllo elabori una relazione **annuale** sulla propria attività. La relazione

Gli Stati membri dispongono che ogni autorità di controllo elabori una relazione sulla propria attività **almeno ogni due**

è messa a disposizione della Commissione e del comitato europeo per la protezione dei dati.

anni. La relazione è messa a disposizione del pubblico, del rispettivo parlamento nazionale, della Commissione e del comitato europeo per la protezione dei dati. Essa indica in che misura le autorità competenti, all'interno della loro giurisdizione, abbiano ottenuto dati in possesso di soggetti privati allo scopo di indagare o perseguire reati.

Emendamento 112

Proposta di direttiva Articolo 48

Testo della Commissione

Assistenza reciproca

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità di controllo si prestino assistenza reciproca al fine di attuare e applicare le disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva in maniera coerente, e prendano misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di consultazione preventiva, le ispezioni e le indagini.

2. Gli Stati membri dispongono che l'autorità di controllo prenda tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo.

Emendamento

Assistenza reciproca

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità di controllo si prestino assistenza reciproca al fine di attuare e applicare le disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva in maniera coerente, e prendano misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di consultazione preventiva, le ispezioni e le indagini.

2. Gli Stati membri dispongono che l'autorità di controllo prenda tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo. *Tali misure possono includere in particolare la trasmissione immediata, e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta, di informazioni pertinenti o gli interventi necessari per far cessare o vietare trattamenti contrari alla presente direttiva.*

2 bis. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate ai

soli fini per cui sono state richieste.

2 ter. L'autorità di controllo cui è presentata una richiesta di assistenza non può rifiutare di darvi seguito, salvo che:

(a) non sia competente per trattarla, oppure

(b) l'accoglimento della richiesta sarebbe incompatibile con le disposizioni adottate ai sensi della direttiva.

3. L'autorità di controllo richiesta informa l'autorità di controllo richiedente dell'esito o, se del caso, dei progressi o delle misure prese per rispondere alla sua richiesta.

3. L'autorità di controllo richiesta informa l'autorità di controllo richiedente dell'esito o, se del caso, dei progressi o delle misure prese per rispondere alla sua richiesta.

3 bis. Le autorità di controllo forniscono al più presto e per via elettronica, con modulo standard, le informazioni richieste da altre autorità di controllo.

3 ter. Non è imposta alcuna commissione per le misure prese a seguito di una richiesta di assistenza reciproca.

Emendamento 113

Proposta di direttiva Articolo 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 48 bis

Operazioni congiunte

1. Per promuovere la cooperazione e la reciproca assistenza, gli Stati membri dispongono che le autorità di controllo possano adottare misure di applicazione e altre operazioni congiunte in cui i membri o il personale designati dalle autorità di controllo degli altri Stati membri partecipino a operazioni all'interno del territorio dello Stato membro.

2. Gli Stati membri dispongono che nei casi in cui gli interessati di un altro Stato membro o di altri Stati membri possano

essere interessati dai trattamenti, l'autorità di controllo competente possa essere invitata a partecipare alle operazioni congiunte. L'autorità di controllo competente invita l'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione a partecipare alla rispettiva operazione e laddove sia invitata, a rispondere senza ritardi alla richiesta di un'autorità di controllo di partecipare alle operazioni.

3. Gli Stati membri stabiliscono gli aspetti pratici delle specifiche azioni di cooperazione.

Emendamento 114

Proposta di direttiva Articolo 49

Testo della Commissione

Compiti del comitato europeo per la protezione dei dati

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito con regolamento (UE).../2012 esercita i seguenti compiti in relazione ai trattamenti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva:

(a) consiglia *la Commissione* in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica della presente direttiva;

(b) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa all'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche destinate alle autorità di controllo al fine di promuovere l'applicazione coerente di tali disposizioni;

Emendamento

Compiti del comitato europeo per la protezione dei dati

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito con regolamento (UE).../2013 esercita i seguenti compiti in relazione ai trattamenti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva:

(a) consiglia *le istituzioni dell'Unione* in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica della presente direttiva;

(b) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, *del Parlamento europeo o del Consiglio*, qualsiasi questione relativa all'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche destinate alle autorità di controllo al fine di promuovere l'applicazione coerente di tali disposizioni, *anche per*

(c) valuta l'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui alla lettera b), riferendo regolarmente alla Commissione;

(d) fornisce alla Commissione pareri sul livello di protezione garantito da paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(e) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e pratiche tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale;

(f) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;

(g) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle pratiche in materia di protezione dei dati tra autorità di controllo di tutto il mondo.

2. Qualora **chieda** consulenza al comitato europeo per la protezione dei dati, la Commissione **può** fissare un termine entro il quale questo deve rispondere alla richiesta, tenuto conto dell'urgenza della questione.

3. Il Comitato europeo per la protezione dei dati trasmette i propri pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 57, paragrafo 1, e li rende pubblici.

quanto attiene all'utilizzo dei poteri di applicazione;

(c) valuta l'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui alla lettera b), riferendo regolarmente alla Commissione;

(d) fornisce alla Commissione pareri sul livello di protezione garantito da paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(e) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e pratiche tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale, **compreso il coordinamento di operazioni congiunte e di altre attività congiunte laddove decida in tal senso su richiesta di una o più autorità di controllo;**

(f) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;

(g) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle pratiche in materia di protezione dei dati tra autorità di controllo di tutto il mondo;

(g bis) rende pareri alla Commissione nella preparazione di atti delegati e di esecuzione ai sensi della presente direttiva.

2. Qualora **chiedano** consulenza al comitato europeo per la protezione dei dati, **il Parlamento europeo, il Consiglio o** la Commissione **possono** fissare un termine entro il quale questo deve rispondere alla richiesta, tenuto conto dell'urgenza della questione.

3. Il Comitato europeo per la protezione dei dati trasmette i propri pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 57, paragrafo 1, e li rende pubblici.

4. La Commissione informa il comitato europeo per la protezione dei dati del seguito dato ai suoi pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche.

4. La Commissione informa il comitato europeo per la protezione dei dati del seguito dato ai suoi pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche.

Emendamento 115

Proposta di direttiva Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri dispongono che ogni organismo, organizzazione o associazione che **tuteli i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei loro dati personali** e che sia debitamente costituito o costituita secondo la legislazione di uno Stato membro abbia il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro per conto di uno o più interessati qualora ritenga che siano stati violati diritti derivanti dalla presente direttiva a seguito del trattamento di dati personali.
L'organizzazione o associazione deve essere debitamente autorizzata dall'interessato.

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che ogni organismo, organizzazione o associazione che **agisca nel pubblico interesse** e che sia **stato** debitamente costituito o costituita secondo la legislazione di uno Stato membro abbia il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro per conto di uno o più interessati qualora ritenga che siano stati violati diritti derivanti dalla presente direttiva a seguito del trattamento di dati personali.

Emendamento 116

Proposta di direttiva Articolo 51

Testo della Commissione

Diritto a un ricorso giurisdizionale contro l'autorità di controllo

1. Gli Stati membri prevedono il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo.

2. Ogni interessato ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale per obbligare

Emendamento

Diritto a un ricorso giurisdizionale contro l'autorità di controllo

1. Gli Stati membri prevedono il diritto di **ogni persona fisica o giuridica di** proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo **che la riguardino**.

2. **Gli Stati membri dispongono che** ogni interessato ha il diritto di proporre ricorso

l'autorità di controllo a dare seguito a un reclamo qualora tale autorità non abbia preso una decisione necessaria per tutelarne i diritti o non lo abbia informato entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b).

3. Gli Stati membri dispongono che le azioni contro l'autorità di controllo siano promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.

giurisdizionale per obbligare l'autorità di controllo a dare seguito a un reclamo qualora tale autorità non abbia preso una decisione necessaria per tutelarne i diritti o non lo abbia informato entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b).

3. Gli Stati membri dispongono che le azioni contro l'autorità di controllo siano promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.

3 bis. Gli Stati membri provvedono a che le decisioni definitive delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo siano rese esecutive.

Emendamento 117

Proposta di direttiva Articolo 52 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che le decisioni definitive delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo siano rese esecutive.

Emendamento 118

Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, abbia il diritto di esercitare i diritti di cui agli **articoli 51 e 52 per conto** di uno o più interessati.

1. Gli Stati membri dispongono che ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, abbia il diritto di esercitare i diritti di cui agli **articoli 51, 52 e 54 su mandato** di uno o più interessati.

Emendamento 119

Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni autorità di controllo ha il diritto di agire in sede giudiziale o stragiudiziale per far rispettare le disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva o garantire la coerenza della protezione dei dati personali all'interno dell'Unione.

Emendamento

2. ***Gli Stati membri dispongono che*** ogni autorità di controllo ha il diritto di agire in sede giudiziale o stragiudiziale per far rispettare le disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva o garantire la coerenza della protezione dei dati personali all'interno dell'Unione.

Emendamento 120

Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con le disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva abbia il diritto di ***ottenere*** il risarcimento del danno dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno, ***anche non pecuniario***, cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con le disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva abbia il diritto di ***pretendere*** il risarcimento del danno dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

Emendamento 121

Proposta di direttiva Articolo 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO VIII BIS

Trasmissione di dati personali a terzi

Articolo 55 bis

Trasmissione di dati personali ad altre

autorità o a privati nell'Unione europea

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento non trasmetta, neanche per il tramite dell'incaricato del trattamento, dati personali a una persona fisica o giuridica non soggetta alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, salvo nel caso in cui:

(a) la trasmissione sia conforme alla normativa dell'Unione o nazionale, e

(b) il destinatario sia stabilito in uno Stato membro dell'Unione europea, e

(c) nessun interesse specifico legittimo della persona interessata impedisca la trasmissione, e

(d) la trasmissione sia necessaria in determinati casi per il responsabile del trattamento che effettua la trasmissione dei dati personali per:

(i) l'adempimento di un compito assegnatogli legalmente, oppure

(ii) la prevenzione di un immediato e grave pericolo per la sicurezza pubblica, oppure

(iii) la prevenzione di un grave danno per i diritti delle persone.

2. Il responsabile del trattamento informa il destinatario della finalità esclusiva per cui i dati personali possono essere trattati.

3. Il responsabile del trattamento informa l'autorità di controllo di tali trasmissioni.

4. Il responsabile del trattamento informa il destinatario delle limitazioni di trattamento e ne garantisce il rispetto.

Emendamento 122

Proposta di direttiva Articolo 56

Testo della Commissione

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. **La delega di potere** di cui all'articolo 28, paragrafo 5, è **conferita** alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. La delega di potere di cui all'articolo 28, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del

Emendamento

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. **Il potere di adottare atti delegati** di cui all'articolo **25 bis, paragrafo 7, all'articolo 28, paragrafo 5 e all'articolo 34, paragrafi 3 e 5**, è **conferito** alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. La delega di potere di cui all'articolo **25 bis, paragrafo 7, all'articolo 28, paragrafo 5 e all'articolo 34, paragrafi 3 e 5**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo **25 bis, paragrafo 7, dell'articolo 28, paragrafo 5 e dell'articolo 34, paragrafi 3 e 5**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **sei** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare

Parlamento europeo o del Consiglio.

obiezioni. Tale termine è prorogato di *sei* mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 123

Proposta di direttiva Articolo 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 56 bis

Termine per l'adozione degli atti delegati

1. La Commissione adotta gli atti delegati di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 7, e all'articolo 28, paragrafo 5 [sei mesi prima della data di cui all'articolo 62, paragrafo 1]. La Commissione può prorogare il termine di cui al presente paragrafo di sei mesi.

Motivazione

Per garantire la corretta attuazione della direttiva e la certezza giuridica è necessario che l'atto delegato relativo alla notifica di violazioni di dati personali sia adottato prima della data di applicazione della direttiva.

Emendamento 124

Proposta di direttiva Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

soppresso

Emendamento 125

Proposta di direttiva Articolo 61

Testo della Commissione

Valutazione

1. La Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva.
2. Entro **tre** anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riesamina gli altri atti adottati dall'Unione europea che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione delle sanzioni penali, in particolare quelli richiamati all'articolo 59, **al fine di valutare la necessità di allinearli alla presente direttiva e formulare**, ove opportuno, le proposte necessarie per **modificarli in modo da garantire un approccio coerente alla protezione** dei dati personali nell'ambito della presente direttiva.

Emendamento

Valutazione

1. La Commissione, **dopo aver richiesto il parere del comitato europeo per la protezione dei dati**, valuta l'**attuazione e** applicazione della presente direttiva. **Essa si coordina e coopera strettamente con gli Stati membri, prevedendo visite con e senza preavviso. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno essere informati durante l'intero processo e avere accesso ai documenti pertinenti.**
2. Entro **due** anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riesamina gli altri atti adottati dall'Unione europea che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione delle sanzioni penali, in particolare quelli richiamati all'articolo 59, **e formulerà**, ove opportuno, le proposte necessarie per **garantire norme giuridiche uniformi e omogenee in materia di elaborazione** dei dati personali **da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione delle sanzioni penali** nell'ambito della presente direttiva.

2 bis. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione formulerà opportune proposte per la revisione del quadro giuridico applicabile al trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organismi, uffici e agenzie dell'Unione, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, per garantire norme giuridiche uniformi e

omogenee in materia di trattamento dei dati personali in relazione al diritto fondamentale alla protezione dei dati personali nell'Unione.

3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, a scadenze regolari, relazioni di valutazione e sul riesame della presente direttiva ai sensi del paragrafo 1. La prima relazione è presentata entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, le successive sono trasmesse ogni quattro anni. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica della presente direttiva e per l'allineamento di altri strumenti giuridici. Le relazioni sono pubblicate.

3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, a scadenze regolari, relazioni di valutazione e sul riesame della presente direttiva ai sensi del paragrafo 1. La prima relazione è presentata entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, le successive sono trasmesse ogni quattro anni. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica della presente direttiva e per l'allineamento di altri strumenti giuridici. Le relazioni sono pubblicate.

MOTIVAZIONE

Contesto della proposta

Il relatore ritiene che un quadro efficiente di protezione dei dati personali in Europa possa contribuire in modo sostanziale al conseguimento di un buon livello di protezione dei dati di ogni singolo cittadino europeo. Il contenuto della proposta della Commissione 2012/0010 (COD) è stato modificato dal relatore al fine di innalzare gli standard di protezione a un livello analogo a quello della proposta di regolamento, fornendo nel contempo motivazioni chiare in merito alle soluzioni proposte.

La vigente decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale non fornisce un quadro globale per la protezione dei dati personali da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e delle autorità giudiziarie in materia penale, in quanto riguarda solo le situazioni transfrontaliere e non affronta la questione dell'esistenza di disposizioni parallele in materia di protezione dei dati in strumenti diversi dell'Unione europea in materia di applicazione della legge e diritto penale.

Il relatore ritiene che i rapidi cambiamenti tecnologici abbiano fatto emergere nuove sfide nell'ambito della protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso. La tecnologia consente sia alle autorità pubbliche, comprese le autorità incaricate dell'applicazione della legge, sia ai privati di utilizzare dati personali come mai in precedenza. Le persone rendono disponibili al pubblico e al livello globale un numero sempre più elevato di informazioni personali. Le nuove tecnologie non hanno trasformato solo l'economia ma anche le relazioni sociali.

In un mondo globalizzato e interconnesso costruito intorno alle comunicazioni on line, i dati personali sono resi disponibili, archiviati, utilizzati e valutati quotidianamente e come mai in precedenza. Nei prossimi anni, nei prossimi decenni, l'Europa dovrà decidere come utilizzare tutte queste informazioni, in particolare nell'ambito dell'applicazione della legge e della prevenzione e lotta contro la criminalità, senza snaturare i diritti fondamentali e le norme che ha lottato così duramente per sviluppare. Si tratta di un'occasione unica per sviluppare due strumenti giuridici dotati di standard elevati e ben equilibrati.

Il relatore accoglie con particolare favore gli sforzi intrapresi dalla Commissione per creare un quadro unificato in materia di protezione dei dati personali e armonizzare i diversi sistemi tra gli Stati membri dell'Unione, e auspica che anche il Consiglio rispetti pienamente i propri obblighi.

Modifiche proposte dal relatore

Il relatore ritiene che sia necessario chiarire ulteriormente varie questioni specifiche della proposta di direttiva che riguardano, tra l'altro, quanto segue:

- ogni eccezione al principio deve essere debitamente giustificata, dato che la protezione dei

dati personali è un diritto fondamentale. Tale diritto deve inoltre essere tutelato in tutte le circostanze e l'articolo 52 della Carta che consente limitazioni trova piena applicazione. Tali limitazioni devono essere un'eccezione alla norma generale e non possono diventare la norma stessa. Pertanto, eccezioni ampie e generali non potrebbero essere accettate.

- Occorre una definizione chiara dei principi della protezione dei dati quali gli elementi relativi alla conservazione dei dati, la trasparenza, il requisito di mantenere i dati aggiornati, adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario. Inoltre, mancavano anche disposizioni che imponessero al responsabile del trattamento di dimostrare la conformità.

- Il trattamento di dati personali deve essere lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato. Le finalità specifiche del trattamento dei dati devono essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta dei dati personali. Inoltre, i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario per le finalità del trattamento. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è conseguibile con altri mezzi e, nel sistema proposto, per garantire che i dati non siano conservati più tempo del necessario. Il responsabile del trattamento dovrebbe fissare un termine per la cancellazione o per la verifica.

- I dati personali non devono essere trattati per finalità incompatibili con la finalità per la quale sono stati raccolti. Il fatto che i dati siano trattati in applicazione della legge non significa necessariamente che tale finalità sia compatibile con la finalità iniziale. Il concetto di uso compatibile deve essere interpretato in modo restrittivo.

- È essenziale che la trasmissione di dati personali ad altre autorità o a privati nell'Unione sia vietata, salvo nel caso in cui la trasmissione sia conforme alla legge e il destinatario sia stabilito in uno Stato membro. Inoltre, non vi devono essere specifici interessi legittimi dell'interessato che impediscano la trasmissione quando quest'ultima sia necessaria in un caso specifico per il responsabile del trattamento che trasmette i dati per adempiere un compito assegnatogli legalmente, o per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica o per prevenire un grave danno per i diritti delle persone. Il responsabile del trattamento deve informare il destinatario della finalità del trattamento e l'autorità di controllo della trasmissione, mentre il destinatario deve inoltre essere informato delle limitazioni di trattamento e garantirne il rispetto.

- Mancava un meccanismo di valutazione per quanto riguarda un'adeguata valutazione della necessità e della proporzionalità. Si tratta di una questione fondamentale per valutare se determinati trattamenti siano necessari e conseguano il loro scopo. Una tale valutazione impedirebbe inoltre la creazione di una sorta di società "orwelliana" in cui alla fine tutti i dati sarebbero trattati e analizzati. La raccolta dei dati deve essere necessaria ai fini di uno scopo, tenendo conto che detto scopo non può essere raggiunto con altri mezzi e che il nucleo della sfera privata dell'interessato deve essere ben tutelato. Anche la proporzionalità è collegata alla questione del riutilizzo dei dati per una finalità diversa da quella per cui inizialmente erano stati legittimamente trattati onde evitare la creazione di profili di tutta la popolazione;

- È opportuno che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, che verta in particolare anche sulle misure,

sulle garanzie e sui meccanismi previsti per assicurare la protezione dei dati personali e per comprovare il rispetto della presente direttiva. Le valutazioni di impatto devono riguardare i sistemi e le operazioni di trattamento dei dati personali pertinenti, ma non singoli casi. Inoltre, laddove una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che le operazioni di trattamento possono presentare un alto grado di rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, l'autorità di vigilanza deve poter prevenire un trattamento rischioso non conforme alla presente direttiva prima dell'avvio delle operazioni e presentare proposte per porre rimedio a tale situazione. Siffatta consultazione può aver luogo anche durante l'elaborazione di una proposta legislativa del parlamento nazionale o di una misura basata su quella proposta legislativa, che definisca la natura del trattamento e precisi le garanzie appropriate.

- Mancava una definizione chiara di profilazione. Occorre che un'eventuale definizione sia in linea con la raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2010) 13. La profilazione nell'applicazione della legge deve essere prevista da disposizioni legislative, che definiscano misure a salvaguardia dei legittimi interessi degli interessati, in particolare consentendo loro di far valere il proprio punto di vista. Eventuali conseguenze negative devono essere valutate attraverso l'intervento umano. Allo stesso tempo la profilazione non deve diventare una catalogazione di persone assolutamente innocenti senza che vi sia una motivazione individuale giustificata, non deve cioè portare alla cosiddetta Rasterfahndung generale.

- Il regime proposto per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi era debole e non forniva tutte le garanzie necessarie per assicurare la tutela dei diritti delle persone i cui dati saranno trasferiti. Questo sistema forniva una protezione minore rispetto al regolamento proposto. Ad esempio, la proposta della Commissione consentirebbe il trasferimento verso un'autorità di un paese terzo o un'organizzazione internazionale che non è competente ai fini dell'applicazione della legge. Inoltre, quando il trasferimento si basa sulla valutazione effettuata dal responsabile del trattamento [articolo 35, paragrafo 1, lettera b)], la direttiva potrebbe consentire il trasferimento in blocco di dati personali;

- È della massima importanza che qualora non esistano motivi per autorizzare un trasferimento, devono essere ammesse deroghe, se necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato o di un'altra persona. Le deroghe, come la sicurezza pubblica di uno Stato membro o di uno Stato terzo, devono essere interpretate in modo restrittivo e non consentire trasferimenti frequenti, strutturali e in blocco di dati personali, nonché il trasferimento massiccio di dati, che andrebbero limitati ai dati strettamente necessari. La decisione del trasferimento, inoltre, deve essere presa da una persona debitamente autorizzata e il trasferimento deve essere documentato e reso disponibile all'autorità di controllo su richiesta, per consentire il monitoraggio della liceità del trasferimento.

- Il potere delle autorità di protezione dei dati di monitorare e garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati non era adeguatamente definito. Rispetto alla proposta di regolamento le competenze delle autorità di protezione dei dati erano meno chiare. Non era evidente che l'autorità di protezione dei dati potrebbe accedere ai locali del titolare del trattamento, come previsto dal regolamento. Anche le sanzioni e le misure di esecuzione sembravano essere meno precise.

- È stato introdotto un nuovo articolo relativo ai dati genetici. Il trattamento dei dati genetici

deve essere consentito unicamente in presenza di un collegamento genetico che emerga durante un'indagine penale o un procedimento giudiziario. I dati genetici devono essere archiviati soltanto per il tempo strettamente necessario ai fini dell'indagine e dei procedimenti, mentre gli Stati membri possono prevedere un'archiviazione più lunga ai sensi delle condizioni precisate nella presente direttiva.

- Il relatore ritiene che la proposta di direttiva non soddisfacesse, sotto molti punti di vista, i requisiti di un livello elevato di protezione dei dati, descritto dalla Commissione come "essenziale" (cfr. considerando 7) e non fosse giuridicamente in linea con le disposizioni della proposta di regolamento. Ritiene inoltre che sia fondamentale che i due strumenti giuridici (il regolamento e la direttiva sulla protezione dei dati) siano considerati un pacchetto dal punto di vista del calendario e dell'eventuale adozione.

Dopo un periodo in cui le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge hanno dovuto adeguare il livello di protezione dei dati in base alla situazione di cui si stavano occupando (situazione transfrontaliera, situazione interna, Prüm, Europol, Eurojust), infine uno strumento giuridico coerente è in grado di offrire la certezza giuridica e può essere sia competitivo a livello internazionale sia un modello per la protezione dei dati personali nel 21° secolo.

26.3.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD))

Relatore per parere: Axel Voss

BREVE MOTIVAZIONE

L'Unione europea intende a giusto titolo dotarsi di un quadro globale, coerente e moderno per garantire un elevato livello di protezione dei dati, alla luce delle numerose sfide associate a tale ambito, tra cui la globalizzazione, lo sviluppo tecnologico, l'incremento delle attività on line, gli utilizzi connessi al moltiplicarsi delle attività criminali e i timori relativi alla sicurezza.

Per questo motivo, nel quadro delle disposizioni europee in materia (articolo 16 del TFUE e articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che riconosce il diritto alla protezione dei dati personali quale diritto indipendente), occorre garantire ai cittadini la certezza del diritto e la fiducia nel comportamento dei responsabili del trattamento dei dati, e in particolare delle autorità incaricate del perseguimento dei reati e dell'applicazione della legge, considerato che eventuali violazioni delle disposizioni in materia di protezione dei dati possono mettere seriamente a repentaglio i diritti e le libertà fondamentali del singolo, come pure i valori degli Stati membri.

Di conseguenza, il Parlamento europeo ha sempre presupposto che il diritto fondamentale alla protezione dei dati e alla vita privata includa anche la protezione delle persone da un'eventuale sorveglianza e da un utilizzo abusivo dei loro dati da parte dello Stato stesso. La proposta di direttiva della Commissione "concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati" si iscrive in questa logica, e il relatore per parere valuta positivamente la proposta nelle sue linee generali.

Nel campo dell'indagine sui reati e dell'esecuzione di sanzioni penali, la protezione dei dati deve però essere adeguata alle altre considerazioni relative allo Stato di diritto che conseguono dal monopolio statale sull'uso della forza. Le norme in materia di protezione dei dati nell'ambito della prevenzione delle minacce, dell'instaurazione e salvaguardia della sicurezza generale nonché dell'indagine sui reati e dell'esecuzione delle sanzioni penali devono essere adeguate ai compiti di uno Stato e garantire che quest'ultimo possa comunque svolgere efficacemente tali compiti nell'interesse di tutti i cittadini.

La legislazione in materia di protezione dei dati a livello europeo è in generale caratterizzata da diversi livelli di competenze. Nell'ambito dell'ex primo pilastro esiste ad esempio una competenza molto forte, derivante dal mercato interno. Nell'ambito dell'ex terzo pilastro, figura in primo piano non la comunitarizzazione, bensì la collaborazione. Per questo motivo, la decisione quadro 2008/977/GAI è stata lo strumento di più ampia portata per stabilire standard minimi in questo settore.

A ciò si aggiunge il fatto che, in particolare nell'ambito della collaborazione di polizia e giudiziaria, le tradizioni giuridiche degli Stati membri dell'UE si sono sviluppate in modo sostanzialmente divergente nel corso dei secoli, e che in questo delicato settore occorre procedere con la massima cautela e gradualità nel modificare strutture e tradizioni nazionali consolidate.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione dell'articolo 16 del TFUE, si riscontra altresì una situazione controversa su cui la giurisprudenza non ha ancora fatto luce. Da questa situazione deriva un'incertezza giuridica che secondo il relatore per parere andrebbe risolta mediante un approccio pragmatico.

La proposta di direttiva della Commissione include nell'ambito di applicazione della direttiva lo scambio di dati a livello nazionale, mentre l'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE limita la competenza dell'UE al campo di applicazione del diritto dell'Unione. Non può però essere annoverato in tale categoria il trattamento di dati nell'ambito della cooperazione di polizia (articolo 87 del TFUE).

La protezione dei dati è caratterizzata da un impatto orizzontale e dalle ripercussioni che può avere su settori che non rientrano nella competenza esclusiva dell'UE, rischiando così di violare il principio di sussidiarietà.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il relatore per parere ritiene che la direttiva debba limitarsi a fissare standard minimi. In termini pratici, il dibattito sulla contrapposizione tra una protezione dei dati "solo transfrontaliera" o "anche nazionale" diventa pertanto obsoleto; una protezione dei dati di più alto livello può in ogni caso essere preservata.

Per mantenere anche in questo ambito un equilibrio rispetto alla protezione dei dati quale diritto fondamentale, occorre d'altro canto rafforzare i diritti del singolo e specificarli con chiarezza nella direttiva. I principi della trasparenza e del controllo devono essere sanciti, ma non devono contravvenire alla finalità della prevenzione delle minacce e del perseguimento dei reati.

Al fine di garantire questo equilibrio tra preservazione del monopolio dello Stato sull'uso della forza, le garanzie della sicurezza e dell'ordine pubblico nonché l'integrità fisica del singolo da un lato e il diritto alla protezione dei dati dall'altro, il relatore per parere reputa necessarie le seguenti modifiche.

Capo I

- La prevenzione delle minacce viene inclusa nell'ambito di applicazione (articolo 1).
- Agli Stati membri viene espressamente consentito di adottare standard più elevati (articolo 1). La direttiva non è finalizzata all'armonizzazione, bensì alla fissazione di standard minimi.
- L'ambito di applicazione è esteso a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione (articolo 2).

Capo II

- Il testo della sezione centrale relativa ai "principi applicabili al trattamento di dati personali" viene adeguato a quello del regolamento generale sulla protezione dei dati. Ai fini dell'approccio unico, tali principi dovrebbero coincidere (articolo 4).
- L'articolo 5 viene soppresso, in quanto comporta un incremento dell'onere burocratico ed economico per gli Stati membri, senza che ne siano analizzate le conseguenze giuridiche.
- La limitazione delle finalità del trattamento dei dati è un principio importante delle norme in materia di protezione dei dati. Gli articoli 6 e 7 sono rivisti integralmente e ampliati sul modello della decisione quadro 2008/977/GAI (qui: articolo 8 (esattezza), articolo 3 (limitazione delle finalità) e articolo 13 (limitazione delle finalità in merito a dati provenienti da altri Stati dell'UE)).

Capo III

Le modifiche al capo III pongono l'accento sulla necessità del coinvolgimento individuale e l'effettiva domanda individuale di informazioni memorizzate.

- La possibilità di limitare il diritto all'accesso (articolo 12) viene circoscritta a singoli casi, previa verifica, rafforzando così i diritti individuali.
- Il diritto di informazione al momento della raccolta dei dati in assenza di una richiesta viene ridotto in favore delle norme degli Stati membri.

- Il diritto alla cancellazione e alla rettifica dei dati è rivisto a livello testuale e rafforzato. Vengono nel contempo introdotte deroghe al diritto di cancellazione, come nel caso dell'obbligo legale di conservazione.

Capo IV

- L'articolo 20 "Corresponsabili del trattamento" è soppresso, in quanto abbassa gli standard in materia di protezione dei dati. Nel contesto della collaborazione esterna, entrambi i responsabili del trattamento dovrebbero avere una responsabilità congiunta nei confronti dell'interessato.
- L'articolo 23 "Documentazione" viene migliorato sul modello dell'articolo 10 della decisione quadro 2008/977/GAI. Di conseguenza decade l'articolo 24 "Registrazione".
- L'articolo 27 "Sicurezza del trattamento" viene adeguato al testo dell'articolo 22 della decisione quadro.
- Viene introdotta ex novo all'articolo 28 bis la consultazione preliminare/valutazione delle ripercussioni sulla vita privata, sulla base dell'articolo 23 della decisione quadro 2008/977/GAI.
- Le "violazioni dei dati personali" sono ora notificate soltanto all'autorità di controllo e non all'interessato (articoli 28 e 29).

Capo V

- L'articolo 35 ter include le disposizioni dell'articolo 13 della decisione quadro e stabilisce norme specifiche per la gestione di dati provenienti da altri Stati membri.
- L'articolo 36 viene riformulato; in un numero molto limitato di singoli casi, il trasferimento di dati verso paesi terzi può essere reso possibile a condizioni estremamente severe nonostante una decisione negativa in merito all'adeguatezza della protezione dei dati, al fine di proteggere interessi superiori come l'integrità fisica e la vita delle persone.

Capo VIII

- Il diritto delle associazioni di proporre reclamo previsto all'articolo 50 viene eliminato. Qualsiasi reclamo deve basarsi sul coinvolgimento personale e riferirsi a un caso specifico.

Atti delegati e atti di esecuzione

- La proposta della Commissione è stata rivista onde garantire l'applicazione di norme uniformi all'adozione di atti delegati e atti di esecuzione ed evitare i trasferimenti di competenze. In questo ambito, analogamente alle previste modifiche alla proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati (COM(2012)0011), si preferiscono atti delegati oppure la decisione viene trasferita a livello degli Stati membri.

Responsabilità extracontrattuale

- Esiste la possibilità che la Commissione prenda una decisione sbagliata in merito all'adeguatezza del livello di protezione dei dati in un paese terzo o in un'organizzazione internazionale e che ciò comporti dei danni. Questo caso dovrebbe essere contemplato nella direttiva.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Assicurare un livello uniforme ed elevato di protezione dei dati personali delle persone fisiche e facilitare lo scambio di dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri è essenziale al fine di garantire un'efficace cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Per questo occorre ***un livello di tutela equivalente*** in tutti gli Stati membri ***dei diritti e delle libertà delle persone fisiche*** con riguardo ***al*** trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione delle sanzioni penali.
Un'efficace protezione dei dati personali

Emendamento

(7) Assicurare un livello uniforme ed elevato di protezione dei dati personali delle persone fisiche e facilitare lo scambio di dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri è essenziale al fine di garantire un'efficace cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Per questo occorre ***garantire norme minime*** in tutti gli Stati membri con riguardo ***a qualsiasi*** trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione delle sanzioni penali.

in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento dei diritti delle persone cui si riferiscono i dati e degli obblighi di coloro che trattano dati personali, ma anche poteri equivalenti per controllare e garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati personali negli Stati membri.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) La protezione delle persone fisiche deve essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dipendere dalle tecniche impiegate; in caso contrario, si correrebbero gravi rischi di elusione. La protezione delle persone fisiche deve applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva i fascicoli o le serie di fascicoli, e le rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ***né*** al trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di un'attività che non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, in particolare la sicurezza nazionale, ***né ai dati trattati da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, quali Europol o Eurojust.***

Emendamento

(15) La protezione delle persone fisiche deve essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dipendere dalle tecniche impiegate; in caso contrario, si correrebbero gravi rischi di elusione. La protezione delle persone fisiche deve applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva i fascicoli o le serie di fascicoli, e le rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi *al* trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di un'attività che non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, in particolare la sicurezza nazionale.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) È necessario applicare i principi di protezione a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona fisica, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui il responsabile del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona. Non è necessario applicare i principi di protezione ai dati resi sufficientemente anonimi da impedire l'identificazione dell'interessato.

Emendamento

(16) È necessario applicare i principi di protezione a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona fisica, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui il responsabile del trattamento o un terzo ***che collabora con il responsabile del trattamento*** può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona. Non è necessario applicare i principi di protezione ai dati resi sufficientemente anonimi da impedire l'identificazione dell'interessato.

Emendamento 4

**Proposta di direttiva
Considerando 23**

Testo della Commissione

(23) È inerente al trattamento dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, che siano elaborati dati personali relativi a diverse categorie di interessati. Pertanto deve essere operata, per quanto possibile, una chiara distinzione tra i dati personali relativi a diverse categorie di interessati: indiziati, condannati, vittime di reato e terzi (testimoni, persone informate, persone in contatto o collegate a indiziati o condannati).

Emendamento

soppresso

Emendamento 5

**Proposta di direttiva
Considerando 24**

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Per quanto possibile i dati di carattere personale vanno distinti in base al loro livello di accuratezza e affidabilità. Occorre che i fatti rimangano distinti dalle valutazioni personali, al fine di garantire la protezione delle persone così come la qualità e l'affidabilità delle informazioni trattate dalle autorità competenti.

soppresso

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) Nel definire modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla notificazione delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, in particolare stabilire se i dati personali fossero o meno protetti con opportuni dispositivi tecnici atti a limitare efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali modalità e procedure tengano conto degli interessi legittimi delle competenti autorità, nei casi in cui una diffusione prematura rischi di ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze della violazione.

soppresso

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45) Gli Stati membri devono garantire che

(45) Gli Stati membri devono garantire che

un trasferimento verso un paese terzo avvenga unicamente se è necessario ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento dei reati o di esecuzione delle sanzioni penali, e il responsabile del trattamento nel paese terzo o l'organizzazione internazionale è un'autorità competente ai sensi della presente direttiva. ***Il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, o se sono state previste idonee garanzie.***

un trasferimento verso un paese terzo avvenga unicamente se è necessario ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento dei reati o di esecuzione delle sanzioni penali, e il responsabile del trattamento nel paese terzo o l'organizzazione internazionale è un'autorità competente ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 55

Testo della Commissione

(55) Sebbene la presente direttiva si applichi anche alle attività dei giudici nazionali, non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettuato dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardarne l'indipendenza. ***Tuttavia, tale esenzione deve essere limitata all'attività autenticamente giurisdizionale e non applicarsi ad altre attività a cui i giudici potrebbero partecipare in forza del diritto nazionale.***

Emendamento

(55) Sebbene la presente direttiva si applichi anche alle attività dei giudici nazionali, non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettuato dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardarne l'indipendenza.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 70

Testo della Commissione

(70) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente tutelare i diritti

Emendamento

soppresso

fondamentali e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire il libero scambio di tali dati nell'Unione tra autorità competenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 73

Testo della Commissione

(73) Per garantire una sistematica e coerente protezione dei dati personali nell'Unione, gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore della presente direttiva devono essere modificati e resi conformi alla presente direttiva.

Emendamento

soppresso

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle

Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle

autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati *o* esecuzione di sanzioni penali.

autorità competenti a fini di prevenzione **delle minacce**, indagine, accertamento e perseguimento di reati **nonché** esecuzione di sanzioni penali.

Motivazione

Nel quadro della prevenzione delle minacce da parte delle forze di polizia, si constatano difficoltà a delimitare gli ambiti di applicazione della direttiva e del regolamento. Se la minaccia da prevenire non è penalmente sanzionata e di conseguenza la polizia non previene alcun reato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della proposta di direttiva, la direttiva resta inapplicabile (esempi: archivio per persone scomparse, suicidi). Le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati sono del tutto inadeguate per la prevenzione delle minacce.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. **In conformità** della presente direttiva **gli** Stati membri:

Emendamento

2. **I requisiti minimi** della presente direttiva **non pregiudicano la facoltà degli** Stati membri **di mantenere in vigore o introdurre disposizioni per la protezione dei dati personali che garantiscano uno standard di protezione più elevato.**

Motivazione

L'obiettivo della presente direttiva deve essere la creazione di uno standard minimo di protezione su scala europea e non la sostituzione delle norme nazionali esistenti. Pertanto deve essere espressamente concessa agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più stringenti.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione

b) garantiscono che lo scambio dei dati personali da parte delle autorità

Emendamento

soppresso

competenti all'interno dell'Unione non sia limitato né vietato per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

b) effettuati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

soppresso

Motivazione

Le istituzioni e le autorità dell'UE dovrebbero a loro volta essere incluse nell'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "interessato": la persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile del trattamento o altra persona fisica o giuridica ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un numero di identificazione, a dati relativi all'ubicazione, a un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

(1) "interessato": la persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile del trattamento o altra persona fisica o giuridica ***che collabora con il responsabile del trattamento*** ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un numero di identificazione, a dati relativi all'ubicazione, a un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(9 bis) "consenso dell'interessato":
qualsiasi manifestazione di volontà libera,
specifica, informata ed esplicita con la
quale l'interessato accetta, mediante
dichiarazione o azione positiva
inequivocabile, che i dati personali che lo
riguardano siano oggetto di trattamento;**

Motivazione

L'emendamento delimita maggiormente il concetto di consenso dell'interessato. Anche se in linea di massima cittadino e Stato non possono collocarsi su pari livello, in singoli casi il consenso può fungere da giustificazione, ad esempio ai fini di un test di massa del DNA.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) "autorità competenti": qualsiasi autorità pubblica competente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;

(14) "autorità competenti": qualsiasi autorità pubblica competente a fini di prevenzione **delle minacce**, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, **inclusi istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione europea**;

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 4 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) trattati in modo lecito **ed equo**;

a) trattati in modo lecito, **equo, trasparente e verificabile in relazione all'interessato**;

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 4 – lettera c)

Testo della Commissione

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite;

Emendamento

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite; ***i dati possono essere trattati solo se il trattamento anonimo non è sufficiente per le finalità perseguite e se tali finalità non sono conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali;***

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 4 – lettera e)

Testo della Commissione

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

Emendamento

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati ***ma*** per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

Motivazione

L'emendamento adegua il testo della direttiva a quello del regolamento sulla protezione dei dati. Ai fini dell'approccio unico, è opportuno che a entrambi gli atti giuridici si applichino i medesimi principi in materia di trattamento dei dati.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 4 – lettera f)

Testo della Commissione

f) trattati ***sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura***

Emendamento

f) trattati ***e utilizzati esclusivamente dal personale idoneo delle autorità***

la conformità alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.

competenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 4 – lettera f)

Testo della Commissione

f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura la conformità alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.

Emendamento

f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura e ***dimostra*** la conformità alle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono stabilire, nella misura del possibile, norme specifiche per quanto concerne la classificazione dei dati e le relative conseguenze, tenendo conto delle diverse finalità della raccolta dei dati, in particolare le condizioni di raccolta dei dati, i termini per la loro conservazione, gli eventuali limiti ai diritti di accesso e informazione dell'interessato nonché le modalità di accesso ai dati per le autorità competenti.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Diverso grado di esattezza e affidabilità

Emendamento

Esattezza fattuale

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Gli Stati membri* provvedono affinché, nella misura del possibile, *sia effettuata una distinzione tra diverse categorie di dati personali oggetto di trattamento in base al loro grado di esattezza e affidabilità.*

Emendamento

1. *Le autorità competenti* provvedono affinché, nella misura del possibile, *i dati personali siano di fatto esatti, completi e, se del caso, aggiornati.*

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

2. *Gli Stati membri* provvedono affinché, *nella misura del possibile*, i dati personali *fondati su fatti siano differenziati da quelli fondati su valutazioni personali.*

Emendamento

2. *Le autorità competenti* provvedono affinché i dati personali *inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine le autorità competenti verificano, per quanto possibile, la qualità dei dati personali prima che questi siano trasmessi o resi disponibili. Se possibile tutte le trasmissioni di dati sono corredate delle informazioni disponibili che consentono allo Stato membro ricevente di valutare il livello di esattezza, completezza, aggiornamento e affidabilità. Se i dati personali sono stati trasmessi senza essere stati richiesti, l'autorità ricevente valuta immediatamente se tali dati siano necessari per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.*

2 bis. Qualora risulti che sono stati trasmessi dati inesatti o che sono stati trasmessi dati illegalmente, il destinatario deve esserne informato quanto prima. Il

destinatario è tenuto a rettificare immediatamente tali dati in conformità del paragrafo 1 e dell'articolo 15 oppure a cancellarli in conformità dell'articolo 16.

Motivazione

Il testo proposto riprende quello dell'articolo 8 della decisione quadro 2008/977/GAI e statuisce il divieto di trasmettere dati inesatti.

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Liceità del trattamento; limitazione delle finalità

- 1. Il trattamento di dati personali è lecito solo nella misura in cui avviene in ottemperanza ai seguenti principi.*
- 2. I dati personali possono essere raccolti dalle autorità competenti nell'ambito delle loro attività per finalità specifiche, esplicite e legittime. Avviene per finalità legittime, in particolare, la raccolta di dati:*
 - a) per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente, previsto per legge per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1;*
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento;*
 - c) per la salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato;*
 - d) per la salvaguardia dei legittimi interessi di un terzo, salvo che l'astensione dal trattamento dei dati sia chiaramente nell'interesse legittimo dell'interessato;*

e) per la prevenzione di una minaccia per la sicurezza pubblica.

3. Il trattamento di dati personali deve essere compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti. L'ulteriore trattamento per un'altra finalità è ammesso a condizione che:

a) abbia finalità legittime (paragrafo 2);

b) sia necessario a tale altra finalità;

c) non sia incompatibile con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

4. In deroga al paragrafo 3, il trattamento ulteriore di dati personali è consentito per finalità storiche, statistiche o scientifiche, a condizione che gli Stati membri forniscano adeguate garanzie, come ad esempio l'anonimizzazione dei dati.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 ter

Disposizioni specifiche relative ai dati personali provenienti da altri Stati membri

In aggiunta ai principi generali per il trattamento dei dati, ai dati personali trasmessi o resi disponibili dalle autorità competenti di un altro Stato membro si applicano le disposizioni seguenti.

1. I dati personali possono essere trasmessi a un privato solo se:

a) l'autorità competente dello Stato membro presso cui i dati sono stati ottenuti ha acconsentito alla trasmissione nel rispetto della legislazione nazionale;

b) nessun interesse specifico legittimo della persona interessata impedisce la

trasmissione;

c) in casi particolari il trasferimento è essenziale per l'autorità competente che trasmette i dati a un privato per:

i) l'adempimento di un compito assegnatole legalmente;

ii) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento dei reati o l'esecuzione delle sanzioni penali;

iii) la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica;

iv) la prevenzione di un grave danno per i diritti delle persone.

L'autorità competente che trasmette i dati a un privato informa quest'ultimo delle finalità esclusive per le quali i dati possono essere utilizzati.

2. Conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, i dati personali possono essere successivamente trattati solo per le seguenti finalità diverse da quelle per le quali sono stati trasmessi o resi disponibili:

a) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento dei reati o l'esecuzione delle sanzioni penali, diversi da quelli per cui i dati sono stati trasmessi o resi disponibili;

b) altre procedure giudiziarie e amministrative direttamente connesse con la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento dei reati o l'esecuzione delle sanzioni penali;

c) la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica; o

d) qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati o con il consenso della persona interessata espresso conformemente alla legislazione nazionale.

La presente deroga non pregiudica

l'articolo 7, paragrafo 4.

3. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro che trasmette i dati, si applichino particolari restrizioni di trattamento, in particolari situazioni, allo scambio di dati tra autorità competenti nell'ambito di tale Stato membro, l'autorità che trasmette i dati ne informa il destinatario. Il destinatario provvede affinché tali restrizioni di trattamento siano rispettate.

Motivazione

La revisione dell'articolo in esame riprende le disposizioni dell'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI in relazione alla gestione di dati provenienti da altri Stati membri, e prevede che tali dati beneficino di una protezione particolare. L'articolo 7 bis mira nel contempo a proteggere gli Stati membri dai quali provengono i dati, così da creare la fiducia necessaria per uno scambio di dati all'interno dell'Unione garantendo che i dati trasmessi non vengano trattati successivamente a discrezione dello Stato ricevente.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 quater

Fissazione di termini per la cancellazione e l'esame

Sono previsti adeguati termini per la cancellazione dei dati personali o per un esame periodico della necessità della memorizzazione dei dati. Misure procedurali garantiscono che tali termini siano rispettati.

Motivazione

Il testo aggiunto riprende letteralmente l'articolo 5 della decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 8

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, **la religione o** le convinzioni **personali**, l'appartenenza sindacale, come pure il trattamento di **dati genetici o** dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando:

- a) il trattamento è autorizzato da disposizioni di legge che prevedono garanzie adeguate, oppure
- b) il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, oppure
- c) il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.

Emendamento

Il trattamento di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni **religiose o filosofiche o** l'appartenenza sindacale, come pure il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale, **è ammesso soltanto se:**

- a) il trattamento è **assolutamente necessario ed** è autorizzato da disposizioni di legge che prevedono garanzie adeguate, oppure
- b) il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, oppure
- c) il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.

Motivazione

L'articolo è stato riformulato sul modello dell'articolo 6 della decisione quadro 2008/977/GAI. Anche se il testo si discosta dal principio del divieto contenuto nella proposta di direttiva, il trattamento di dati sensibili è comunque ammesso soltanto in presenza di condizioni rigorose. Alla luce della grande importanza delle tracce di DNA, il divieto di trattare dati genetici introdotto dalla Commissione è stato eliminato.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che la misura che produca effetti giuridici negativi o significativamente incida sull'interessato e sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati

Emendamento

1. Una misura che produca effetti giuridici negativi o significativamente incida sull'interessato e sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutarne aspetti della

personali destinato a valutarne aspetti della personalità, **sia vietata salvo che sia** autorizzata da disposizioni di legge che precisino misure a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato.

personalità è **ammessa soltanto se** autorizzata da disposizioni di legge che precisino misure a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato.

Motivazione

La revisione dell'articolo in esame riprende la formulazione utilizzata all'articolo 7 della decisione quadro 2008/977/GAI. La profilazione è comunque ammessa soltanto in presenza di condizioni molto rigorose, anche se ci si discosta dal principio del divieto.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità dell'interessato non può basarsi unicamente sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 8.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il paragrafo 2 consente un ricorso alla profilazione particolarmente ampio e potrebbe essere facilmente eluso.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento prenda tutte le misure ragionevoli per applicare politiche trasparenti e facilmente accessibili con riguardo al trattamento dei dati personali e ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato.

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento prenda tutte le misure **appropriate e** ragionevoli per applicare politiche trasparenti e facilmente accessibili con riguardo al trattamento dei dati personali e ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento fornisca all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma intelligibile, con linguaggio semplice e chiaro.

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento fornisca all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma **quanto più possibile** intelligibile, con linguaggio semplice e chiaro.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi l'interessato senza ingiustificato ritardo del seguito dato alle sue richieste.

Emendamento

soppresso

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) tutti i dati personali oggetto del trattamento e tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera g)

Testo della Commissione

Emendamento

g) la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

soppresso

Motivazione

Questa disposizione si riferisce al diritto di accesso dell'interessato principale e dovrebbe pertanto figurare all'inizio dell'elenco.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato nella misura in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi dell'interessato:

1. Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a limitare in tutto o in parte, **a seconda dei singoli casi**, il diritto di accesso dell'interessato nella misura **e per il periodo** in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi dell'interessato:

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

b) per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

b) per non compromettere la prevenzione **delle minacce**, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione

e) per proteggere i diritti e le libertà di terzi.

Emendamento

e) per proteggere *l'interessato o* i diritti e le libertà di terzi.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri hanno facoltà di determinare con legge le categorie di trattamenti di dati cui possono applicarsi, in tutto o in parte, le deroghe di cui al paragrafo 1.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il rifiuto di accesso ai dati deve sempre essere considerato caso per caso.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di chiedere, **in particolare nei casi di cui all'articolo 13**, che l'autorità di controllo verifichi la liceità del trattamento.

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di chiedere, **entro i limiti stabiliti agli articoli 12 e 13**, che l'autorità di controllo verifichi la liceità del trattamento.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi l'interessato del diritto di chiedere l'intervento dell'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi l'interessato, **su richiesta di quest'ultimo**, del diritto di chiedere l'intervento dell'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono se l'interessato possa far valere questo diritto contro il responsabile del trattamento direttamente o tramite l'autorità nazionale di controllo competente.

Motivazione

L'emendamento prevede un sistema per le richieste indirette di accesso da parte degli interessati, riprendendo la formulazione della decisione quadro del 2008.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere **dal responsabile del trattamento** la rettifica di dati personali inesatti. L'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione di dati personali incompleti, anche mediante una dichiarazione rettificativa.

1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere la rettifica di dati personali inesatti. L'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione di dati personali incompleti, anche mediante una dichiarazione rettificativa.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri *dispongono che* il responsabile del trattamento *informi* per iscritto l'interessato *di ogni* rifiuto di rettifica, dei motivi del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

Emendamento

2. Gli Stati membri *stabiliscono se l'interessato possa far valere questi diritti contro* il responsabile del trattamento *direttamente o tramite l'autorità nazionale di controllo competente.*

2 bis. Qualora l'interessato faccia valere i propri diritti contro il responsabile del trattamento e quest'ultimo rifiuti di provvedere alla rettifica o all'integrazione dei dati, dovrà informare per iscritto l'interessato *del* rifiuto di rettifica, dei motivi del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere come comportarsi in materia.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi *dell'articolo 4, lettere da a) a e), dell'articolo 7 e dell'articolo 8*, della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni adottate ai sensi *degli articoli 4, 6, 7 e 8* della presente direttiva.

Motivazione

L'emendamento amplia l'ambito di applicazione e rafforza i diritti individuali.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

2. Il responsabile del trattamento *provvede senza ritardo alla cancellazione.*

Emendamento

2. *Gli Stati membri stabiliscono se l'interessato possa far valere questo diritto contro il responsabile del trattamento direttamente o tramite l'autorità nazionale di controllo competente.*

2 bis. Qualora l'interessato faccia valere i propri diritti contro il responsabile del trattamento e quest'ultimo rifiuti di provvedere alla rettifica o all'integrazione dei dati, dovrà informare per iscritto l'interessato del rifiuto di rettifica, dei motivi del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Invece di provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento *contrassegna i* dati personali:

Emendamento

3. Invece di provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento *limita il trattamento dei* dati personali:

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c)

Testo della Commissione

c) quando l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo.

Emendamento

c) quando la cancellazione comprometterebbe i legittimi interessi dell'interessato o quando l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettere da c bis) a c quater) (nuove)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) quando obblighi di legge in materia di documentazione o conservazione non consentono la cancellazione; in questo caso i dati sono trattati in conformità degli obblighi di legge in materia di documentazione o conservazione;

c ter) quando i dati sono conservati solo a scopo di protezione dei dati o di controllo della protezione dei dati;

c quater) quando la cancellazione è tecnicamente possibile soltanto a fronte di un onere sproporzionato, ad esempio a causa della particolare modalità di memorizzazione.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I dati il cui trattamento è soggetto a limitazioni possono essere utilizzati solo per lo scopo che ne ha impedito la cancellazione. Possono altresì essere utilizzati se sono fondamentali per assolvere all'onere della prova.

Motivazione

L'emendamento chiarisce le conseguenze giuridiche della limitazione del trattamento.

Emendamento 53

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi per iscritto l'interessato di ogni rifiuto di cancellare *o contrassegnare* i dati trattati, dei motivi del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento informi per iscritto l'interessato di ogni rifiuto di cancellare i dati trattati *o di limitarne il trattamento*, dei motivi del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

Emendamento 54

**Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1**

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono disporre che *il diritto di* informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione di trattamento di cui agli articoli da 11 a 16 *sia esercitato* in conformità *delle norme nazionali sui procedimenti giudiziari* qualora i dati personali figurino in una decisione giudiziaria o in un casellario giudiziario *oggetto di trattamento nel corso di un'indagine o di un procedimento penale.*

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che *l'informazione, l'accesso, la* rettifica, *la* cancellazione e *la* limitazione di trattamento di cui agli articoli da 11 a 16 *avvengano* in conformità *del diritto procedurale nazionale* qualora i dati personali figurino in una decisione giudiziaria o in un casellario giudiziario *connesso all'emanazione di una decisione giudiziaria.*

Motivazione

L'articolo dovrebbe avere un'applicazione più ampia onde contemplare tutte le autorità giurisdizionali e non riferirsi soltanto ai procedimenti penali.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi per assicurare la verifica dell'efficacia delle misure di cui al paragrafo 1. Qualora ciò sia proporzionato, la verifica è effettuata da revisori interni o esterni indipendenti.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'articolo 18, paragrafo 3, è stato soppresso del tutto perché rischiava di essere fonte di confusione per quanto concerne la verifica. Il responsabile della protezione dei dati e l'autorità di controllo dovrebbero essere sufficienti per assicurare la protezione dei dati; l'intervento di ulteriori revisori esterni o interni non è auspicabile e potrebbe anzi rivelarsi fuorviante.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento, questi scelga un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure **e procedure** tecniche e organizzative **adeguate in modo tale** che il trattamento sia conforme **alle** disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e **assicuri** la tutela dei diritti dell'interessato.

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento, questi scelga un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per:

a) mettere in atto le misure tecniche e organizzative **di cui all'articolo 27, paragrafo 1;**

b) assicurare che il trattamento sia **altresì** conforme **ai requisiti previsti dalle** disposizioni adottate ai sensi della presente

direttiva e **garantire** la tutela dei diritti dell'interessato;

c) assicurare che l'interessato osservi le istruzioni fornite dal responsabile del trattamento.

Motivazione

La revisione dell'articolo in esame riprende la decisione quadro 2008/977/GAI, che non dovrebbe essere modificata. Nell'emendamento del Parlamento una parte del paragrafo 1 del testo della Commissione è stata spostata alle lettere a) e b).

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri dispongono che l'esecuzione dei trattamenti su commissione sia disciplinata da un atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che preveda segnatamente che l'incaricato del trattamento agisca soltanto su istruzione del responsabile del trattamento, in particolare qualora sia vietato il trasferimento dei dati personali usati.

Emendamento

2. L'esecuzione dei trattamenti su commissione è disciplinata da un atto giuridico **o da un contratto scritto** che preveda che l'incaricato del trattamento agisca soltanto su istruzione del responsabile del trattamento.

Motivazione

La revisione dell'articolo in esame riprende la decisione quadro 2008/977/GAI, che non dovrebbe essere modificata.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 e paragrafi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che ogni responsabile del trattamento e incaricato

Emendamento

1. Tutte le autorità competenti conservano la documentazione dettagliata di tutti i

del trattamento conservi la documentazione di tutti i sistemi e procedure di trattamento sotto la propria responsabilità.

sistemi e procedure di trattamento sotto la propria responsabilità.

1 bis. Le trasmissioni di dati personali sono registrate o documentate ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell'autocontrollo nonché per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

1 ter. I registri o la documentazione così preparati sono trasmessi, su richiesta, all'autorità di controllo. L'autorità di controllo utilizza le informazioni solamente allo scopo di verificare la liceità del trattamento dei dati e garantire l'integrità e la sicurezza degli stessi.

Motivazione

Sul modello dell'articolo 10 della decisione quadro 2008/977/GAI. L'emendamento sopprime le responsabilità a livello nazionale e fa riferimento solamente alle trasmissioni transfrontaliere, perché ciò è in contrasto con l'obiettivo della direttiva in questione e la allontana dal regolamento e da tutto il cosiddetto pacchetto armonizzato. Il presente emendamento mantiene almeno, in certa misura, disposizioni a livello nazionale, anche se sarebbe auspicabile ripristinare l'originale per garantire l'armonizzazione con il regolamento.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che, ***tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione***, il responsabile del trattamento e ***l'incaricato del trattamento mettano*** in atto misure tecniche e organizzative ***adeguate*** per ***garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati personali da proteggere.***

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento ***metta*** in atto misure tecniche e organizzative per ***proteggere i dati da:***

a) distruzione accidentale o illegale;

- b) perdita accidentale;*
- c) alterazione non autorizzata;*
- d) divulgazione o accesso non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete o la loro messa a disposizione mediante la concessione di un accesso diretto automatico;*
- e) qualsiasi altra forma illegittima di trattamento di dati personali.*

Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze tecniche e dei costi dell'applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere.

Motivazione

La revisione dell'articolo in esame riprende il testo dell'articolo 22, paragrafo 1, della decisione quadro.

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro dispone che per il trattamento automatizzato dei dati il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento, previa valutazione dei rischi, metta in atto misure volte a:

Emendamento

2. Per il trattamento automatizzato dei dati ciascuno Stato membro adotta misure adeguate volte a:

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera j)

Testo della Commissione

j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di

Emendamento

(Non concerne la versione italiana.)

funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali memorizzati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (autenticità).

Nota del traduttore

L'emendamento tedesco è inteso ad allineare il testo alla formulazione dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera j), della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio sostituendo il termine "beschädigt" con "verfälscht". La versione italiana di questa parte della proposta in esame è già in linea con la formulazione utilizzata nella decisione quadro.

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se necessario, **la Commissione può** adottare **atti di esecuzione** per precisare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie situazioni, in particolare gli standard di cifratura. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.**

Emendamento

3. Se necessario, **gli Stati membri possono** adottare **disposizioni** per precisare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie situazioni, in particolare gli standard di cifratura.

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che, in caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifichi la violazione all'autorità di controllo senza ritardo, **ove possibile entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora non proceda alla notificazione entro 24 ore**, il responsabile del trattamento **trasmette, su richiesta, all'autorità di controllo una giustificazione motivata.**

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che, in caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifichi la violazione all'autorità di controllo senza ritardo **dopo esserne** venuto a conoscenza. **Per le violazioni più gravi gli Stati membri dispongono che** il responsabile del trattamento **notifichi la violazione all'autorità di controllo al più tardi 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.**

Motivazione

La richiesta della notifica da parte del responsabile del trattamento di tutte le violazioni entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza così come la richiesta di una giustificazione motivata comportano un onere burocratico eccessivo.

Emendamento 64

**Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 56 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti l'accertamento della violazione di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono tenuti a notificare la violazione.

soppresso

Motivazione

I criteri e i requisiti concernenti l'accertamento di una violazione dei dati sono specificati in modo sufficiente al paragrafo 1. Ad ogni modo la delega di poteri legislativi proposta riguarderebbe elementi essenziali che non possono essere delegati, e che occorre specificare nell'atto di base. Una modifica in tal senso è suggerita anche nel regolamento generale sulla protezione dei dati.

Emendamento 65

**Proposta di direttiva
Articolo 28 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28 bis

Consultazione preliminare

Gli Stati membri provvedono affinché le competenti autorità nazionali di controllo siano consultate prima di trattare dati personali che figureranno in un nuovo

archivio di prossima creazione se:

a) si tratta delle categorie particolari di dati di cui all'articolo 8; oppure

b) il tipo di trattamento, in particolare il ricorso a tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, comporta per altri versi rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, segnatamente per quanto attiene alla tutela della vita privata.

Motivazione

L'emendamento riprende il testo dell'articolo 23 della decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il responsabile della protezione dei dati non può essere penalizzato a causa dell'adempimento dei suoi compiti. Il responsabile della protezione dei dati non può essere licenziato durante lo svolgimento del suo mandato o nell'anno che ne segue la conclusione, a meno che non emergano circostanze tali da autorizzare il responsabile del trattamento a licenziarlo per motivi gravi.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 33 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) è necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e

a) è necessario a fini di prevenzione *delle minacce*, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 33 – lettera b)

Testo della Commissione

b) *il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento rispettano* le condizioni indicate nel presente capo.

Emendamento

b) *vengono rispettate* le condizioni indicate nel presente capo.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. In mancanza di decisione adottata conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) .../2012, la Commissione valuta l'adeguatezza del livello di protezione prendendo in considerazione i seguenti elementi:

Emendamento

2. In mancanza di decisione adottata conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) .../2012, la Commissione valuta l'adeguatezza del livello di protezione prendendo in considerazione *tutte le circostanze che riguardano in generale il trasferimento di dati o di categorie di dati e che possono essere valutate indipendentemente da specifiche operazioni di trasferimento. La verifica avviene prendendo in considerazione, in particolare,* i seguenti elementi:

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *La* Commissione *può decidere, nei limiti della presente direttiva, che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o*

Emendamento

3. *Alla* Commissione *è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 56 al fine di integrare l'elenco incluso nell'allegato [x] di paesi terzi,*

un'organizzazione internazionale garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

territori o settori di trattamento all'interno di paesi terzi, o organizzazioni internazionali che garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2. Al momento di determinare il livello di protezione, la Commissione deve considerare se la pertinente legislazione generale e settoriale vigente nel paese terzo o per l'organizzazione internazionale in questione garantisce diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare per gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trasferimento.

Motivazione

A causa della loro ampia portata, le decisioni in questione vanno oltre l'ambito richiesto per uniformare le condizioni di attuazione, e questi elementi non essenziali devono pertanto essere subordinati a una delega del potere legislativo in conformità all'articolo 290 del TFUE. Una modifica in tal senso è suggerita anche nel regolamento generale sulla protezione dei dati.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'atto di esecuzione specifica il proprio campo di applicazione geografico e settoriale e, se del caso, identifica l'autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).

Emendamento

4. Ai sensi dell'articolo 340, paragrafo 2, del TFUE e della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, l'Unione deve risarcire, in conformità dei principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, eventuali danni provocati dalle sue istituzioni nello svolgimento delle loro funzioni, inclusi i danni dovuti all'impiego abusivo di dati personali a seguito di una scorretta determinazione di cui ai paragrafi 2 e 3.

Motivazione

Occorre altresì esplicitare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione nei casi in cui

siano state fatte determinazioni scorrette sulla base dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.

Emendamento 72

Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione può decidere, nei limiti della presente direttiva, che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei casi in cui la pertinente legislazione generale e settoriale vigente nel paese terzo o per l'organizzazione internazionale in questione non garantisce diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli i cui dati personali sono oggetto di trasferimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza per gli interessati relativamente al loro diritto alla protezione dei dati, secondo la procedura cui all'articolo 57, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché quando la Commissione decide, ai sensi del paragrafo 5, che è vietato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o un territorio o settore di

soppresso

trattamento all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, tale decisione faccia salvi i trasferimenti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, o dell'articolo 36. La Commissione avvia, al momento opportuno, consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione risultante dalla decisione di cui al paragrafo 5.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. La Commissione sorveglia l'applicazione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 3 e 5.

soppresso

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 35

soppresso

Trasferimento in presenza di garanzie adeguate

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 34, gli Stati membri dispongono che il trasferimento di dati personali a un destinatario in un paese terzo o presso un'organizzazione internazionale possa aver luogo se:

a) sono offerte garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante, oppure

b) il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali.

2. La decisione di trasferimento ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è presa da personale debitamente autorizzato. Il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo.

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 35 bis

Trasferimento in presenza di garanzie adeguate

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 34, il trasferimento di dati personali a un destinatario in un paese terzo o presso un'organizzazione internazionale può aver luogo se:

a) sono offerte garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante, oppure

b) il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha valutato tutte le circostanze generalmente relative al trasferimento dei dati personali (articolo 34, paragrafo 2) e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali, oppure

c) il trasferimento dei dati personali può essere ammesso nel caso specifico anche dopo la constatazione da parte della Commissione che non sussiste un

*adeguato livello di protezione dei dati
(articolo 36).*

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 35 ter

Trasferimento di dati personali provenienti da altri Stati membri

1. Gli Stati membri dispongono che il trasferimento, a cura di un'autorità competente, di dati personali trasmessi o resi disponibili dalle autorità competenti di un altro Stato membro, compreso il trasferimento successivo verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, sia ammesso soltanto se:

a) il destinatario nel paese terzo o l'organismo internazionale ricevente sono responsabili per la prevenzione dei rischi, per l'indagine, l'accertamento o il perseguimento dei reati o per l'esecuzione delle sanzioni penali;

b) lo Stato membro presso cui sono stati ottenuti i dati ha acconsentito al trasferimento nel rispetto della legislazione nazionale; e

c) nei casi previsti all'articolo 34 bis, paragrafo 3, e all'articolo 35, lettere b) e c), anche lo Stato membro presso cui sono stati ottenuti i dati ritiene che, nel rispetto della propria legislazione nazionale, sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati trasferiti.

2. Il trasferimento successivo senza il consenso preliminare di cui al paragrafo 1, lettera b), non è autorizzato a meno che il trasferimento dei dati sia essenziale per la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica di uno

Stato membro o di un paese terzo o agli interessi essenziali di uno Stato membro e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile. L'autorità competente a dare il consenso è informata senza indugio.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera c), il trasferimento successivo dei dati personali è ammesso se la legislazione nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati lo prevede per i seguenti motivi:

a) interessi imperativi e legittimi della persona interessata; o

b) interessi imperativi e legittimi, soprattutto importanti interessi pubblici.

4. La trasmissione a privati dei dati personali è consentita soltanto alle condizioni di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, e all'articolo 7 ter.

Motivazione

L'articolo 35 ter corrisponde all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI. Esso introduce norme specifiche in merito al trattamento dei dati provenienti da altri Stati membri e riconosce loro una protezione speciale. Tale disposizione mira a proteggere gli Stati membri dai quali provengono i dati instaurando al contempo la fiducia necessaria per uno scambio di dati all'interno dell'Unione, basata sulla garanzia che i dati trasmessi non saranno ulteriormente trattati a discrezione dello Stato ricevente.

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 36

Testo della Commissione

Articolo 36

Deroghe

In deroga agli articoli 34 e 35, gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:

Emendamento

soppresso

- a) *il trasferimento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, oppure*
- b) *il trasferimento sia necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali, oppure*
- c) *il trasferimento dei dati sia essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, oppure*
- d) *il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali, oppure*
- e) *il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.*

Emendamento 79

Proposta di direttiva Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 36 bis

Deroghe nel caso di specifici trasferimenti di dati previa ponderazione degli interessi in causa

1. Se, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, la Commissione conclude che non sussiste un adeguato livello di protezione, il trasferimento di dati personali verso il paese terzo interessato, un territorio o settore di trattamento al suo interno, o verso l'organizzazione internazionale interessata non può aver luogo se, nel

caso in questione, i legittimi interessi dell'interessato a evitare il trasferimento prevalgono sull'interesse pubblico a trasferire tali dati.

2. L'adeguatezza del livello di protezione nel caso concreto costituisce uno dei fattori di cui si tiene conto in sede di ponderazione degli interessi in causa. All'atto di valutare l'adeguatezza del livello di protezione nel caso concreto, sono prese in particolare considerazione le circostanze relative al trasferimento dei dati proposto, tra cui, in particolare:

- a) la natura dei dati da trasferire;*
- b) la finalità o le finalità del trasferimento;*
- c) la durata del trattamento previsto nel paese terzo.*

3. In deroga all'articolo 1 e all'articolo 35, gli Stati membri possono disporre che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale sia ammesso soltanto a condizione che:

- a) il trasferimento sia necessario per salvaguardare gli interessi legittimi e vitali dell'interessato o di un terzo, in particolare per quanto concerne la loro integrità fisica e il loro benessere;*
- b) il trasferimento sia necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali;*
- c) il trasferimento sia necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento dei reati o per l'esecuzione delle sanzioni penali;*
- d) il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di*

una specifica sanzione penale.

4. In singoli casi un livello adeguato di protezione può sussistere laddove il paese terzo o un territorio, un settore di trattamento o un organismo interstatale o sovrastatale al suo interno, oppure un'organizzazione internazionale, garantisca che i dati trasmessi riceveranno un livello di protezione adeguato.

Motivazione

La riformulazione dell'articolo 36 segue la logica degli articoli 34 e 35. In un numero molto limitato di singoli casi occorre rendere possibile il trasferimento di dati, a condizioni estremamente severe, verso paesi terzi le cui norme di protezione dei dati sono giudicate inadeguate, qualora ciò sia necessario per proteggere interessi della massima importanza come l'integrità fisica delle persone.

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 37

Testo della Commissione

Gli Stati membri prevedono che il responsabile del trattamento informi il destinatario dei dati personali di ogni limitazione di trattamento e prenda tutte le misure ragionevoli per garantirne il rispetto.

Emendamento

Gli Stati membri prevedono che il responsabile del trattamento informi il destinatario dei dati personali di ogni limitazione di trattamento e prenda tutte le misure ragionevoli per garantirne il rispetto. ***Tale condizione si applica anche alle limitazioni di trattamento che devono essere osservate dal responsabile del trattamento a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 3.***

Motivazione

Nell'ambito del trasferimento di dati all'interno dell'UE, le limitazioni di trattamento in vigore a livello nazionale devono applicarsi a maggior ragione quando i dati vengono trasferiti a un paese terzo. In caso contrario verrebbe meno la fiducia necessaria per uno scambio di dati interno all'UE.

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione adotta le misure appropriate per intensificare i rapporti con quei paesi terzi e quelle organizzazioni internazionali, in particolare le loro autorità di controllo, per cui abbia deciso che garantiscono un livello adeguato di protezione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione adotta le misure appropriate ***entro l'ambito di applicazione della presente direttiva*** per intensificare i rapporti con quei paesi terzi e quelle organizzazioni internazionali, in particolare le loro autorità di controllo, per cui abbia deciso che garantiscono un livello adeguato di protezione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3. ***A tal fine, la Commissione tiene debitamente conto delle competenze degli Stati membri e delle misure giuridiche o pratiche adottate nell'esercizio di tali competenze.***

Emendamento 82

Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Allo scadere del mandato o qualora rassegni le sue dimissioni, il membro continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina di un nuovo membro.

Emendamento

5. Allo scadere del mandato o qualora rassegni le sue dimissioni, il membro continua, ***su richiesta***, a esercitare le sue funzioni fino alla nomina di un nuovo membro.

Motivazione

In caso di licenziamento per una colpa grave, può essere inappropriato che un membro continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina di un successore. La prosecuzione dell'esercizio dell'attività dovrebbe pertanto avvenire solo "su richiesta".

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che ogni autorità di controllo eserciti, nel territorio del suo Stato membro, i poteri di cui gode a norma della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che ogni autorità di controllo eserciti, nel territorio del suo Stato membro, **almeno** i poteri di cui gode a norma della presente direttiva.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

a) sorvegli e garantisca l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e delle relative misure di esecuzione;

Emendamento

a) sorvegli e garantisca **come minimo** l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e delle relative misure di esecuzione;

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione

b) tratti i reclami proposti dagli interessati **o da associazioni che li rappresentano e che siano da questi debitamente autorizzate ai sensi dell'articolo 50**, svolga le indagini opportune e informi l'interessato **o l'associazione** dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;

Emendamento

b) tratti i reclami proposti dagli interessati, svolga le indagini opportune e informi l'interessato dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza della cancellazione del diritto di proporre reclamo delle associazioni (articolo 50).

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione

e) svolga indagini **di propria iniziativa oppure** a seguito di un reclamo o su richiesta di un'altra autorità di controllo, ed entro un termine ragionevole ne comunichi l'esito all'interessato che abbia proposto reclamo;

Emendamento

e) svolga indagini a seguito di un reclamo o su richiesta di un'altra autorità di controllo, ed entro un termine ragionevole ne comunichi l'esito all'interessato che abbia proposto reclamo; ***l'autorità di controllo può svolgere tali indagini anche di propria iniziativa, entro i limiti della legislazione nazionale;***

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 46 – lettera c)

Testo della Commissione

c) il potere di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.

Emendamento

c) il potere di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva. ***Le decisioni dell'autorità di controllo che danno luogo a reclami possono essere oggetto di ricorso.***

Motivazione

L'introduzione della garanzia di poter adire le vie legali è chiaramente necessaria; la formulazione è stata tratta letteralmente dall'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), della decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

a) consiglia **la Commissione** in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica della presente direttiva;

Emendamento

a) consiglia **le istituzioni europee** in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica della presente direttiva;

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 52 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri dispongono che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, chiunque abbia il diritto di proporre ricorso giurisdizionale qualora **ritenga che** siano stati violati i diritti di cui gode a norma delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva in seguito a un trattamento dei suoi dati personali non conforme a tali disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri dispongono che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, chiunque abbia il diritto di proporre ricorso giurisdizionale qualora siano stati violati i diritti di cui gode a norma delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva in seguito a un trattamento dei suoi dati personali non conforme a tali disposizioni.

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con le disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con le disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento **conformemente alla legislazione nazionale.**

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro abbia trasmesso dati personali, il destinatario non può, nel contesto della sua responsabilità nei confronti della parte lesa conformemente alla legislazione nazionale, addurre a sua discolta l'inesattezza dei dati trasmessi. Se il destinatario provvede al risarcimento del danno causato dall'uso di dati impropriamente trasmessi, l'autorità competente che trasmette i dati risarcisce il destinatario dell'importo pagato per tali danni, tenendo conto di eventuali errori commessi dal destinatario.

Motivazione

Cfr. l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 55

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri determinano le sanzioni per violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente direttiva e in particolare determinano le sanzioni per violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Motivazione

Cfr. l'articolo 24 della decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento 93

Proposta di direttiva Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui all'**articolo 28, paragrafo 5**, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'**articolo 34, paragrafo 3**, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione della delega nell'articolo 28, paragrafo 5, e del cambiamento da atti di esecuzione ad atti delegati nell'articolo 34, paragrafo 3.

Emendamento 94

Proposta di direttiva Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'**articolo 28, paragrafo 5**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'**articolo 34, paragrafo 3**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione della delega nell'articolo 28, paragrafo 5, e del cambiamento da atti di esecuzione ad atti delegati nell'articolo 34, paragrafo 3.

Emendamento 95

Proposta di direttiva Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'**articolo 28, paragrafo 5**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'**articolo 34, paragrafo 3**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione della delega nell'articolo 28, paragrafo 5, e del cambiamento da atti di esecuzione ad atti delegati nell'articolo 34, paragrafo 3.

Emendamento 96

Proposta di direttiva Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'emendamento è conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 34, paragrafo 5.

Emendamento 97

Proposta di direttiva Articolo 60

Testo della Commissione

Gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore della presente direttiva sono modificati, ove necessario, entro **cinque anni** dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore della presente direttiva sono modificati, ove necessario, entro **dieci anni** dall'entrata in vigore della presente direttiva **a meno che non siano in ogni caso soggetti a controllo separato.**

2. In deroga al paragrafo 1, in caso di decisione negativa in merito all'adeguatezza, le disposizioni di cui all'articolo 36 si applicano per analogia agli accordi internazionali conclusi prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

In considerazione dell'elevato numero e della complessità degli accordi internazionali esistenti, un termine di adeguamento di cinque anni è troppo breve. Il contenuto normativo dell'articolo 36 non può valere soltanto tra gli Stati membri, bensì deve applicarsi, per analogia, anche ad accordi internazionali esistenti.

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Allegato [x] (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato [x]

Elenco di paesi terzi, territori o settori di trattamento all'interno di paesi terzi o organizzazioni internazionali che garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 34.

PROCEDURA

Titolo	Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e libera circolazione di tali dati (direttiva)	
Riferimenti	COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 16.2.2012	
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 14.6.2012	
Relatore per parere Nomina	Axel Voss 14.6.2012	
Esame in commissione	18.12.2012	21.2.2013
Approvazione	19.3.2013	
Esito della votazione finale	+: -: 0:	14 9 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Ricardo Cortés Lastra	

PROCEDURA

Titolo	Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e libera circolazione di tali dati (direttiva)			
Riferimenti	COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD)			
Presentazione della proposta al PE	25.1.2012			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 16.2.2012			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	JURI 14.6.2012			
Relatore(i) Nomina	Dimitrios Droutsas 25.4.2012			
Esame in commissione	27.2.2012	31.5.2012	9.7.2012	19.9.2012
	5.11.2012	10.1.2013	21.1.2013	20.3.2013
	7.5.2013	9.7.2013	21.10.2013	
Approvazione	21.10.2013			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	29 20 3		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Wim van de Camp, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Silvia Costa, Dimitrios Droutsas, Evelyne Gebhardt, Monika Hohlmeier, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Marco Scurria			
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jean-Pierre Audy, Pilar Ayuso, Miloslav Ransdorf, Britta Reimers, Kay Swinburne, Rafał Trzaskowski			
Deposito	22.11.2013			